

NEWSLETTER

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE

Progetto dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) con il supporto finanziario della Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS



Il progetto promuove un Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia in grado di monitorare le discriminazioni istituzionali a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l'assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche. Con questo progetto, finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS, l'ASGI intende inoltre promuovere e diffondere la conoscenza del diritto anti-discriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione.

Per contatti con il Servizio ASGI ed invio materiali attinenti il diritto anti-discriminatorio, scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: antidiscriminazione@asgi.it

n. 10/ maggio 2011

SOMMARIO

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI PROMOSSI DALL'ASGI

1. Procedura di infrazione del diritto UE contro l'Italia per violazione della direttiva n. 109/2003 sui lungo soggiornanti in relazione alle disposizioni del Comune di Verona in materia di alloggi pubblici e alle normative sul welfare della Regione Friuli-Venezia Giulia.
2. Tribunale di Gorizia: Discriminatoria e contraria alla direttiva n. 109/2003 sui lungo soggiornanti la normativa regionale del FVG che subordina ad un requisito di anzianità di residenza la concessione di un assegno di natalità.
3. Tribunale di Vicenza: Discriminatoria la condotta del Comune di Montecchio Maggiore che aumenta arbitrariamente i parametri per il rilascio dei certificati di idoneità abitativa degli alloggi in uso agli stranieri.
4. Tribunale di Brescia: Compie una condotta discriminatoria il Comune che introduce requisiti reddituali e di soggiorno ai fini dell'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri.
5. Segregazione dei Rom all'ex cartiera di Roma. L'antenna territoriale anti-discriminazione ASGI di Roma scrive al Sindaco Alemanno chiedendo che vengano messe in atto politiche di inclusione sociale e di parità di trattamento.
6. Concorso pubblico per infermieri professionali a Trieste. L'UNAR condivide la richiesta dell'ASGI di equiparare gli infermieri extracomunitari a quelli italiani e di altri Paesi membri dell'UE.
7. Autorizzato il tesseramento da parte di una società calcistica di un minore straniero non accompagnato. ASGI, Rete G2 e Save the Children avevano scritto alla FIGC.
8. Provincia autonoma di Trento : a seguito dell'intervento dell'ASGI nuova delibera della giunta provinciale in materia di interruzione volontaria della gravidanza per le cittadine di Paesi membri dell'UE prive di copertura sanitaria .

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Diritti Civili

1. TAR Lombardia: Annullate ordinanze discriminatorie di comuni della Brianza in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri .
2. Tribunale di Milano: "L'amministratore pubblico che invita pubblicamente la cittadinanza a non affittare agli stranieri commette un atto di discriminazione".

Diritto penale

1. Cassazione: Illegittimo il rigetto dell'istanza di revoca della detenzione cautelare se le motivazioni rimandano a pregiudizi e stereotipi relativi al gruppo etnico Rom di appartenenza dell'imputato.
2. Corte di Cassazione: Offendere lo straniero con affermazioni quali: "africano, torna a mangiare banane! Scimmia!" configura in astratto l'aggravante della finalità di odio etnico-razziale

GIURISPRUDENZA EUROPEA

1. Corte di Giustizia europea: L'accesso alla professione notarile non può essere riservato ai cittadini nazionali.
2. La Corte di Giustizia europea si pronuncia sulla registrazione, negli atti di stato civile di uno Stato membro, dei nomi e dei cognomi dei cittadini dell'Unione.
3. Corte di Giustizia europea. Una pensione di vecchiaia versata ad una persona legata ad un

partner da un'unione civile, inferiore a quella concessa – a parità di altre condizioni – ad una persona sposata, costituisce una discriminazione per motivi di orientamento sessuale vietata dal diritto UE.

NORMATIVA ITALIANA

1. Circolare del Ministero dell'Interno riguardante il “contratto di soggiorno”.

NEWS ITALIA

1. “Zingaropoli Islamica”. Il Naga presenta un ricorso antidiscriminazione contro la Lega Nord e il PDL.

RAPPORTI E DOCUMENTI

1. Nuovo Rapporto globale dell'ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) sull'uguaglianza nel lavoro 2011.
2. Rapporto di Amnesty International 2011.

MATERIALI DI STUDIO

1. Pubblicazione della Commissione europea sul coordinamento dei regimi di assistenza sanitaria in seno all'Unione europea in relazione alla libera circolazione dei cittadini UE e dei loro familiari.
2. Pubblicazione del centro regionale anti-discriminazioni dell'Emilia Romagna sulle discriminazioni dei cittadini di Paesi terzi non membri UE nell'accesso al pubblico impiego.

LIBRI E PUBBLICAZIONI

SEMINARI E CONVEGNI

1. Seminari dell'Accademia di diritto europeo di Trier (Germania) sul diritto anti-discriminatorio europeo.

SITI WEB

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE, INTERVENTI ED ATTIVITA' PROMOSSE DALL'ASGI

1. Commissione europea: A seguito degli esposti presentati dall'ASGI, prosegue la procedura di infrazione del diritto UE contro l'Italia per violazione della direttiva 109/2003/CE sui lungo soggiornanti

Sotto accusa le disposizioni del Comune di Verona sulle graduatorie per gli alloggi ATER e le normative della Regione F.V.G. sul welfare: violano la parità di trattamento prevista per i lungo soggiornanti.

La lettera della Commissione europea dd. 6.4.2011 di costituzione in mora dell'Italia relativamente alla procedura di infrazione n. 2009/2001 è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_comm_eu_messa_mora_06042011.pdf

Con una lettera inviata il 7 aprile scorso dal Commissario europeo Cecilia Malmström alle autorità italiane, la Commissione europea ha messo in mora l'Italia ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il governo italiano ha dunque tempo fino al 7 giugno prossimo per rispondere alla Commissione europea sui rilievi da questa mossi riguardo ai profili di contrasto con le norme del diritto europeo delle disposizioni in vigore nel Comune di Verona relativamente alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché di quelle approvate nel corso degli anni 2008, 2009 e 2010 dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di diversi istituti di welfare sull'accesso all'abitazione e alle politiche di sostegno alla famiglia.

L'AGEC, l'agenzia che gestisce gli immobili di proprietà del Comune di Verona, d'intesa con il Sindaco di Verona, ha approvato nel mese di settembre 2007 due delibere suscettibili di incidere sull'accesso dei cittadini extracomunitari legalmente residenti nel territorio del comune di Verona agli alloggi pubblici in condizione di parità di trattamento con i cittadini italiani. Si tratta nello specifico della delibera del 04.09.2007 n. 4 e di quella dd. 25.09.2007, n. 23; Con queste due delibere, per la formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Verona, sono state introdotte due apposite maggiorazioni di punteggio: la prima - da uno fino a quattro punti - a favore dei soli cittadini italiani residenti nel Comune di Verona o che vi svolgano l'attività lavorativa principale da almeno 8, 10, 15 o 20 anni; la seconda -di quattro punti- a favore dei nuclei familiari composti esclusivamente da persone di età superiore o uguale ad anni sessanta e con almeno un componente con età superiore od uguale ad anni sessantacinque, purché residenti nel comune di Verona da almeno dieci anni.

Secondo la Commissione europea, le procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando il principio della parità di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo che risiedono abitualmente nel territorio italiano e cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) della direttiva n. 109/2003/CE.

Nella lettera di costituzione in mora ex art. 258 TFUE, la Commissione specifica che la nozione di "parità di trattamento" *«per quanto riguarda l'accesso alla procedura per l'ottenimento di un alloggio va interpretata conformemente all'obiettivo della direttiva e in modo da ricomprendere il diritto sostanziale»*. In altri termini, *«l'accesso alla procedura non è un fine in sé, ma solo il mezzo per concedere un diritto e, conformemente al considerando 12, la direttiva 2000/109/CE costituisce un autentico strumento di integrazione sociale»*, per cui *«tale nozione deve pertanto comprendere anche il diritto sostanziale di accesso all'alloggio e va intesa nel senso che garantisce lo stesso trattamento in relazione tanto alla procedura che all'accesso»*.

La Commissione europea ha messo in mora l'Italia anche con riferimento alla normative in materia di benefici di welfare promosse dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nel corso della presente legislatura a partire dal 2008. Tale Regione ha infatti intrapreso una politica di riforma del welfare regionale fondata su due criteri fondamentali: quello di "autoctonia" (cioè sulla esclusività o preferenza o priorità nell'assegnazione ed erogazione dei benefici sociali alle persone residenti da lungo tempo nel territorio nazionale e regionale) e di "consanguineità" (la preferenza nell'accesso agli istituti di welfare ai discendenti di emigranti dal territorio dell'odierno FVG che hanno inteso stabilire la loro residenza nel FVG: solitamente trattasi di discendenti anche di terza o quarta generazione di emigranti che hanno lasciato il Friuli tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento per recarsi in Paesi del Sud America e che hanno conservato o possono riacquistare la cittadinanza italiana in base al principio dello *jus sanguinis*).

A tale riguardo, la Commissione europea sottolinea nella lettera di messa in mora che *«tali disposizioni regionali in forza delle quali l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica e a diverse misure di politica familiare sono subordinati ad un determinato numero di anni di presenza sul territorio nazionale e/o regionale costituiscono una discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo che risiedono abitualmente nel territorio italiano, in violazione dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f)»*. Infatti, secondo la Commissione, *«tale requisito è più facile da soddisfare per i cittadini italiani, tanto più che è stata prevista una deroga specifica per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la loro residenza in regione»* per cui *«tale norma equivale ad imporre ai soggiornanti di lungo periodo un ulteriore requisito correlato alla durata del soggiorno in Italia per beneficiare dei diritti di cui all'art. 11 della direttiva, nonostante tali diritti derivino*

direttamente dal permesso di soggiorno di lungo periodo e vadano direttamente concessi al titolare del permesso di soggiorno».

La costituzione di messa in mora della Repubblica Italiana deriva dal fatto che già in due occasioni, nel giugno 2009 e nel novembre 2010, la Commissione europea aveva chiesto alle autorità italiane del Comune di Verona e della Regione FVG di fornire chiarimenti in merito alle normative ritenute discriminatorie, senza ottenere mai risposta.

Qualora le autorità italiane non rispondessero alle osservazioni mosse dalla Commissione ovvero la risposta non venisse da questa ritenuta soddisfacente, la Commissione europea potrebbe inviare al governo italiano un parere motivato, premessa per l'apertura di un contenzioso giudiziario dinanzi alla Corte di Giustizia europea per violazione del diritto UE, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Un dossier completo sulle normative discriminatorie in materia di welfare in vigore nella Regione Friuli Venezia Giulia può essere scaricato dal link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1414&l=it

2. Tribunale di Gorizia: Discriminatoria e contraria alla direttiva n. 109/2003 sui lungo soggiornanti la normativa regionale del FVG che subordina ad un requisito di anzianità di residenza in Italia e nella regione la concessione di un assegno di natalità

Cessa la materia del contendere se il Comune disapplica il requisito discriminatorio ed assegna il beneficio prima dell'udienza.

L'ordinanza del Tribunale di Gorizia, n. 212/2011 dd. 26.05.2011, può essere scaricata dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_gorizia_ord_26052011_212_2011.pdf

Il quadro riepilogativo della legislazione regionale sugli istituti di welfare del F.V.G. che contiene profili discriminatori può essere scaricato dal link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/quadro_sintetico_legislazione_regionale_fvg_discriminatoria.pdf (Fonte: ASGI FVG dic. 2010)

La nota della Commissione europea dd. 25.02.2011 in merito alla legislazione regionale sul welfare del FVG può essere scaricata dal link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/comm_europea_nota25022011.pdf

Il testo del ddl bocciato dalla giunta regionale del FVG nella seduta del 29.04.2011 (modifica alla normativa sul welfare) può essere scaricato dal link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/ddl_fvg_29042011.pdf

Con ordinanza n. 212/2011 dd. 26 maggio 2011, il giudice del lavoro del Tribunale di Gorizia ha dichiarato cessata la materia del contendere fra le parti in relazione ad un ricorso/azione giudiziaria anti-discriminazione presentata congiuntamente da una cittadina della Costa d'Avorio, titolare di un permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e residente a Gorizia, e dall'ASGI, contro il diniego opposto inizialmente dal Comune di Gorizia a concedere ed erogare alla prima un assegno di natalità previsto da una normativa regionale del FVG. Tale normativa regionale (art. 8 bis della l.r. FVG n. 11/2006, introdotto dall'art. 10 c. 25 della l.r. n. 17/2008), subordina al requisito di anzianità di residenza decennale in Italia e quinquennale nella Regione FVG di almeno uno dei genitori, la concessione ed erogazione di un assegno di natalità *una tantum* pari a 600 euro correlato alla nascita di un figlio all'interno di nuclei familiari a basso reddito. L'assegno di natalità viene concesso ed erogato dai Comuni di residenza dei richiedenti, sulla base di fondi messi a disposizione dalla Regione.

Nel ricorso, la cittadina ivoriana e l'ASGI hanno sostenuto che il diniego all'erogazione del beneficio, basato sul mancato soddisfacimento di un requisito di anzianità di residenza, viene a violare l'art. 11 della direttiva n. 109/2003 concernente il principio di parità di trattamento in materia di prestazioni di assistenza sociale dei cittadini di Paesi terzi non membri dell'UE in possesso del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti. Questo in quanto tali norme del diritto europeo vanno interpretate non soltanto come divieto di discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche come vietanti qualsiasi forma di discriminazione che, applicando altri criteri distintivi apparentemente neutri, conducano di fatto allo stesso risultato. L'ASGI ha dunque sostenuto che il requisito di anzianità di residenza decennale in Italia richiesto dalla normativa della Regione FVG, unitamente a quello quinquennale sul territorio regionale, costituiscono una discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo protetti dal diritto europeo, in quanto tali requisiti sono più facili da soddisfare per i cittadini italiani, tanto più che è stata prevista una deroga specifica per i corregionali all'estero e i loro discendenti.

Il giudice di Gorizia ha condiviso le argomentazioni dell'ASGI sostenendo nell'ordinanza come sia *"assolutamente evidente che la normativa regionale ha natura discriminatoria ed è in contrasto con la normativa comunitaria nella parte in cui prevede tra i requisiti per la corresponsione dell'assegno quello relativo all'anzianità di residenza decennale in Italia e quinquennale in FVG"* .

Tuttavia, il giudice del lavoro di Gorizia ha preso atto che prima dell'udienza fissata per la discussione del ricorso, il Comune di Gorizia ha provveduto a disapplicare la disciplina regionale nella parte ritenuta discriminatoria, assegnando il beneficio sociale alla cittadina ivoriana ricorrente.

Di conseguenza, il giudice del lavoro ha dichiarato cessata la materia del contendere tra le parti e ha posto a carico del Comune di Gorizia soltanto un rimborso forfetario delle spese legali.

La normativa discriminatoria della Regione FVG sul welfare continua ad essere al centro dell'attenzione non solo nelle aule giudiziarie, ma anche nelle sedi delle istituzioni europee a Bruxelles, in quanto sono in corso due distinte procedure di infrazione del diritto dell'Unione europea promosse dalla Commissione europea.

Con una lettera inviata il 7 aprile scorso alla Rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea, la Commissione europea ha, infatti, messo in mora l'Italia con riferimento tra l'altro alle normative in materia di benefici di welfare promosse dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia nel corso della presente legislatura. Nella lettera di messa in mora, la Commissione europea sottolinea che *«tali disposizioni regionali in forza delle quali l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica e a diverse misure di politica familiare sono subordinati ad un determinato numero di anni di presenza sul territorio nazionale e/o regionale costituiscono una discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo che risiedono abitualmente nel territorio italiano, in violazione dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f)»*. Infatti, secondo la Commissione, *«tale requisito è più facile da soddisfare per i cittadini italiani, tanto più che è stata prevista una deroga specifica per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la loro residenza in regione»* per cui *«tale norma equivale ad imporre ai soggiornanti di lungo periodo un ulteriore requisito correlato alla durata del soggiorno in Italia per beneficiare dei diritti di cui all'art. 11 della direttiva, nonostante tali diritti derivino direttamente dal permesso di soggiorno di lungo periodo e vadano direttamente concessi al titolare del permesso di soggiorno»*.

L'Italia ha dunque tempo fino al 6 giugno prossimo per presentare le proprie osservazioni in relazione alla procedura di infrazione aperta nei suoi confronti con riferimento alle normative sul welfare della Regione autonoma FVG. In caso di mancata risposta ovvero di una risposta non soddisfacente, la Commissione europea potrà emettere un parere motivato, secondo quanto previsto dall'art. 258 del TFUE.

Nel corso del mese di marzo 2011, la Regione F.V.G. ha ricevuto dal Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un'ulteriore richiesta di informazioni dalla Commissione europea dd. 25 febbraio 2011, volta a verificare la compatibilità delle normative regionali in materia di welfare (inclusa quella sull'assegno di natalità) con la direttiva n. 2004/38/CE in materia di libera circolazione dei cittadini dell'Unione

europea. In tale missiva della Commissione europea, inviata nell'ambito del sistema di comunicazione EU-Pilot, viene precisato che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia europea, le norme relative alla parità di trattamento previste dal diritto UE "*vietano non solo le discriminazioni palesi, in base alla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che fondandosi su altri criteri di distinzione, pervenga in effetti al medesimo risultato*". La Commissione europea, dunque puntualizza, che i requisiti di residenza previsti dalle leggi regionali in materia di welfare risultano contrarie alle disposizioni contenute nell'art. 24 della direttiva n. 2004/38/CE, in quanto appaiono più facili da soddisfare per i cittadini italiani rispetto ai cittadini migranti dell'UE (in proposito si veda Commissione europea, direzione generale giustizia, Direzione C: diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione, Richiesta di informazioni EU-Pilot su presunte violazioni della direttiva 2004/38/CE da parte dell'Italia, lettera a firma di Aurel Ciobanu- Dordea dd. 25 febbraio 2011).

Nella seduta della giunta regionale del FVG svoltasi il 29 aprile scorso, l'Assessore regionale con delega per le politiche familiari, Roberto Molinaro, aveva presentato una proposta di riforma delle normative regionali discriminatorie sul welfare (allegato alla generalità n. 762), che, se approvata dal consiglio regionale, renderebbe compatibile la normativa regionale con gli obblighi costituzionali e comunitari. Tuttavia, tale disegno di legge non ha trovato l'approvazione delle altre componenti della maggioranza che forma il governo regionale, ed in primo luogo della Lega Nord.

In mancanza di una riforma della normativa regionale discriminatoria sul welfare, è dunque probabile che la Commissione europea porterà a compimento la procedura di infrazione del diritto UE (n. 2009/2001) promossa in base all'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, inviando alle autorità italiane il parere motivato, con il quale saranno assegnati due mesi di tempo per adeguare la normativa agli obblighi scaturenti dal diritto UE pena l'avvio di un procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

3. Tribunale di Vicenza: E' discriminatoria la condotta del Comune di Montecchio Maggiore che aumenta arbitrariamente i parametri per il rilascio dei certificati di idoneità abitativa degli alloggi in uso agli stranieri

Accolto il ricorso di CGIL-CISL e UIL, con il sostegno dei legali dell'ASGI. Il Comune condannato anche al risarcimento del danno morale.

L'ordinanza del Tribunale di Vicenza, n. 1684/2011 Rep. n.08/2011 cron. dd. 31.05.2011 (CGIL, CISL, UIL c. Comune di Montecchio M.), può essere scaricata dal link:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_vicenza_.ord_1684_2011_31052011.pdf

Il testo della delibera della Città di Montecchio Maggiore (Vicenza) in materia di certificato di idoneità abitativa può essere scaricato dal link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/delibera_citta_montecchio_maggiore.pdf

Il Tribunale civile di Vicenza, con l'ordinanza depositata il 31 maggio scorso (n. 1684/11 rep e 2208/11 cron.), ha accolto il ricorso/azione giudiziaria anti-discriminazione ex art. 44 d.lgs. n. 286/98 inoltrato da sei cittadini stranieri nonché da CGIL-CISL-UIL Vicenza, con il sostegno dei legali dell'ASGI, contro le delibere del Comune di Montecchio Maggiore (VI) (n. 233 dd. 6 luglio 2009 e n. 347 dd. 8 dicembre 2009) con le quali sono stati rivisti i parametri utilizzati per il rilascio del certificato di idoneità abitativa ai cittadini stranieri e i medesimi parametri sono stati resi uniformi ai fini della presentazione delle istanze di ricongiungimento familiare, di rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e di stipula del "contratto di soggiorno" richiesto in sede di avvio di un'attività di lavoro subordinato. La delibera comunale aveva innalzato sensibilmente tali parametri rispetto ai dimensionamenti minimi degli alloggi previsti dal noto Decreto Ministero della Sanità 05 luglio 1975, che la circolare del Ministero dell'Interno n. 7170 dd. 18 novembre 2009 ha adottato quali criteri di riferimento ai fini della procedura di ricongiungimento familiare.

La delibera n. 347/2009 del Comune di Montecchio Maggiore aveva inoltre arbitrariamente esteso l'applicazione dei criteri relativi al certificato di idoneità abitativa alle disposizioni in materia di dichiarazione di ospitalità degli stranieri di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 286/98, disponendo il divieto di ospitare alcun soggetto straniero allorchè il numero delle persone presenti nell'abitazione sarebbe divenuto superiore a quello indicato nel certificato di idoneità dell'alloggio.

Successivamente all'emanazione dell'ordinanza, l'Amministrazione comunale aveva disposto una serie di controlli a tappeto, effettuati di sera o di primo mattino, con il coinvolgimento delle Forze dell'Ordine, su circa 200 persone straniere all'interno dei loro appartamenti, al fine ufficialmente di rilevare situazioni di sovraffollamento e commutare dunque sanzioni amministrative da 50 a 320 euro.

Nel ricorso, i legali di CGIL-CISL-UIL e degli altri ricorrenti hanno sostenuto che le delibere esorbitavano da un corretto riparto delle competenze spettanti al Comune in quanto venivano ad incidere arbitrariamente sulla condizione di ingresso e di soggiorno dello straniero, di esclusiva competenza statale, con ciò violando gli art. 10 c. 2 e 117 comma 2 lett. b) e i) della Costituzione.

Veniva inoltre sostenuto che la normativa europea in materia di ricongiungimento familiare (direttiva n. 2003/86/CE) e quella interna in materia di ingresso e soggiorno dello straniero, certo prevedono il

soddisfacimento di determinati requisiti abitativi ai fini della regolare condizione giuridica dello straniero, ma questi requisiti debbono essere parametrati secondo le norme generali di sicurezza e salubrità in vigore nello Stato, in relazione a quanto previsto per la collettività in generale, non consentendosi dunque l'imposizione nei confronti degli stranieri di misure vessatorie, sproporzionate ed arbitrarie volte soltanto a contrastare il loro godimento dei diritti fondamentali di soggiorno, di accesso all'abitazione, all'attività lavorativa e alla riunificazione familiare .

L'imposizione del tutto arbitraria di impedimenti all'ospitalità di connazionali nella propria abitazione costituiva, inoltre, a detta dei legali di ASGI, CGIL-CISL e UIL, una violazione palese del diritto al rispetto alla vita privata e familiare, sancito dalla Carta Costituzionale e dalla Carta europea dei diritti dell'Uomo.

I legali delle organizzazioni sindacali contestavano inoltre la legittimità di controlli di polizia ed amministrativi fondati esclusivamente sulla condizione di cittadinanza straniera degli interessati, in quanto in palese violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di non-discriminazione.

Per tali ragioni, CGIL-CISL e UIL avevano richiesto al Tribunale di Vicenza di accertare la natura discriminatoria delle delibere del Comune di Montecchio maggiore e di ordinare pertanto la loro abrogazione, nonché l'annullamento di tutti i verbali di accertamento di violazioni amministrative che ne erano conseguiti.

Il ricorso ha trovato accoglimento da parte del giudice civile di Vicenza, almeno con riferimento ai suoi aspetti fondamentali. Il giudice ha accolto solo parzialmente l'eccezione avanzata dai legali del Comune di Montecchio M. riguardante il difetto di legittimazione attiva delle organizzazioni sindacali, affermando che le medesime possono intervenire nel giudizio solo *ad adiuvandum* delle posizioni sostanziali fatte valere individualmente dai ricorrenti individuali e non direttamente in via autonoma, in quanto non risultano iscritte nell'apposito registro delle associazioni legittimate ad agire nelle cause antidiscriminazione per motivi etnico-razziali di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 215/2003 di recepimento della direttiva europea n. 2000/43, così come l'art. 44 del T.U. immigrazione consente alle rappresentanze locali delle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale di presentare ricorso per la proposizione di azione civile contro la discriminazione in caso di comportamenti o atti discriminatori di carattere collettivo, solo allorquando il fatto discriminatorio si verifichi nell'ambito di un rapporto di lavoro.

Il giudice di Vicenza ha respinto l'eccezione sollevata dal Comune di Montecchio M. secondo cui vi sarebbe stata carenza di interesse dei soggetti privati ad agire per inesistenza di una lesione concreta ed attuale in danno ai medesimi, stante il carattere generale ed astratto della disciplina regolamentare adottata dal Comune. Secondo il giudice, invece, la tutela offerta dall'azione giudiziale antidiscriminatoria è caratterizzata da un'ampiezza suscettibile di svolgersi anche con riferimento a

situazioni soggettive anche solo potenzialmente lese e dunque anche in via anticipata e preventiva rispetto alla realizzazione della lesione del diritto soggettivo.

Il giudice civile di Vicenza ha pure respinto l'eccezione di incompetenza sollevata dal Comune di Montecchio M., sottolineando che la normativa anti-discriminatoria di cui agli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286/98 e ai d.lgs. n. 215 e 216/2003 ha riservato espressamente al giudice ordinario lo scrutinio del carattere eventualmente discriminatorio di atti o comportamenti della P.A., senza alcuna distinzione tra discriminazioni che incidano su posizioni qualificabili di diritto soggettivo o di interessi legittimi e senza distinzione alcuna in ordine al fatto che la condotta discriminatoria della P.A. si sia manifestata attraverso l'adozione di un atto amministrativo -ossia nella forma tipica dell'esercizio del potere autoritativo - ovvero mediante un mero comportamento materiale. Del resto l'ordinanza del giudice di Vicenza ricorda che il diritto a non essere discriminati per motivi etnico- razziali e/o di nazionalità costituisce diritto fondamentale ed espressione di principi e valori di assoluto rango costituzionale e di diritto internazionale e dell'Unione europea, la cui tutela deve essere pertanto devoluta alla cognizione del giudice ordinario. Viene ricordato, peraltro, che tale questione, è stata recentemente risolta dalla Corte di Cassazione con le ordinanze n. 3670 e 7186/2011 che hanno sancito come l'azione giudiziaria anti-discriminazione di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 286/98 sia stata individuata dal legislatore come modello processuale tipico e sovrano per le discriminazioni, rimedio speciale in tutti i casi in cui venga impugnato l'atto in quanto comportamento discriminatorio, senza che abbia rilevanza alcuna se l'asserita discriminazione sia stata compiuta da privati o dalla P.A. ovvero incida su posizioni giuridiche qualificabili come diritti soggettivi o interessi legittimi. In particolare, con l'ordinanza n. 7186/2011, la Corte di Cassazione ha concluso che l'azione giudiziaria anti-discriminazione dinanzi al giudice ordinario trova applicazione anche quando il comportamento asseritamente discriminatorio della P.A. riguardi una procedura di tipo concorsuale.

Nel merito, il giudice civile di Vicenza ha riconosciuto la natura discriminatoria delle deliberazioni del Sindaco di Montecchio Maggiore in materia di requisiti per il rilascio dei certificati di idoneità abitativi in quanto realizzano una disparità di trattamento tra cittadini stranieri e italiani per quanto riguarda l'accesso all'abitazione, quale bene tutelato anche da norme di rango costituzionale. Secondo il giudice di Vicenza, infatti, *"è innegabile l'incidenza negativa per i cittadini stranieri derivante dall'applicazione concreta dei nuovi parametri dimensionali [richiesti ai fini del rilascio del certificato di idoneità abitativa], potendo presumibilmente usufruire di alloggi adeguati e conformi ai nuovi criteri un numero di stranieri sicuramente più ridotto rispetto al passato"*.

Secondo il giudice di Vicenza, la discriminazione operata nei confronti dei cittadini stranieri è evidente, anche in relazione alle evidenti finalità discriminatorie della misura, al di là dei proponenti apparentamenti neutrali o addirittura fuorvianti utilizzati per giustificarla. A dimostrazione della finalità discriminatoria delle delibere comunali, viene citata la coerenza delle medesime con il

programma elettorale della maggioranza consiliare, inteso ad emarginare ed escludere le componenti non autoctone della cittadinanza, nonché il fatto che, dopo la loro emanazione, l'Amministrazione comunale si sia prodigata per applicare le delibere in maniera selettiva, attraverso dei controlli a tappeto eseguiti dalla Polizia locale nelle abitazioni dei cittadini extracomunitari residenti, al fine di verificare la conformità degli alloggi con i nuovi parametri di abitabilità. A tale riguardo, il giudice di Vicenza ha respinto le argomentazioni proposte dal Comune resistente secondo cui le nuove disposizioni in materia di anagrafe introdotte con la legge n. 94/2009 consentirebbero verifiche sul sovraffollamento degli alloggi in occasione di ogni nuova richiesta di iscrizione anagrafica, indipendentemente se presentata da cittadino italiano o straniero, così come alle comunicazioni di ospitalità di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 286/98 sono assoggettati anche i cittadini italiani. Dai riscontri effettuati nel corso del procedimento giudiziario, è emerso infatti che destinatari sostanziali dell'ordinanza sindacale sono stati prevalentemente i cittadini extracomunitari e, per tale ragione, i poteri di controllo dell'abitabilità degli alloggi sono stati esercitati in contrasto con il principio di imparzialità, identificando talune categorie di residenti, scelti in ragione della loro nazionalità e segnatamente gli extracomunitari, con ciò concretizzando una politica discriminatoria ("*ethnic profiling*"), non sorretta da alcuna razionale causa giustificatrice fondata su obiettive ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica. Ne è derivata dunque, secondo il giudice di Vicenza, una flagrante violazione delle norme interne e comunitarie vietanti la discriminazione su base etnico-razziale (art. 44 T.U. imm. e d.lgs. n. 215/2003 di recepimento della direttiva europea "razza" - n. 2000/43/CE).

Infine, il giudice di Vicenza afferma che il Comune di Montecchio Maggiore non poteva ignorare i dettami della Circolare del Ministero dell'Interno n. 7170 dd. 18/11/2009, che prevedono che i Comuni debbano fare riferimento ai parametri fissati dal D.M. Sanità del 5/7/1975 ai fini di individuare i criteri per il rilascio del certificato di idoneità abitativa necessario per la procedura di ricongiungimento familiare, in quanto tale circolare ha una forza precettiva che le deriva dalla necessità di dare certezza alle modalità di realizzazione del diritto alla riunificazione familiare, in modo da rendere omogenea per l'intero territorio nazionale la disciplina in materia, come richiesto anche dalle fonti nazionali ed europee, in particolare la direttiva europea n. 86/2003/CE.

Dall'accertamento della natura discriminatoria della condotta del Comune di Montecchio Maggiore, è derivato l'ordine impartito dal giudice di Vicenza di cessarla e rimuoverne gli effetti anche se la tutela discriminatoria non può estendersi all'abrogazione delle delibere citate nonché all'annullamento dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative notificate dall'Amministrazione.

Apprezzabile è la decisione assunta dal giudice di Vicenza di accogliere l'istanza di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dai ricorrenti, nelle forme del danno morale in senso stretto e nella misura di 500 euro per ciascun soggetto. Questo al fine di realizzare le finalità previste dalla direttiva

europea n. 2000/43/CE, all'art. 15, secondo cui i risarcimenti previsti nelle leggi nazionali debbono essere effettivi, proporzionati e dissuasivi. Il Comune di Montecchio Maggiore è stato pure condannato al pagamento delle spese processuali nella misura di 6,500 euro per diritti e onorari più il 12,5% per rimborso delle spese generali.

Ancora una volta risulta dunque evidente l'irresponsabilità del comportamento assunto da talune Amministrazioni locali che nel voler mettere in atto comportamenti discriminatori a danno dei cittadini stranieri regolarmente residenti, in palese violazione dei principi costituzionali e del diritto dell'Unione europea, espongono le loro collettività locali ad un rilevante danno economico, pagato, purtroppo, in ultima istanza, dai contribuenti.

Contro le delibere del Comune di Montecchio Maggiore (VI) aveva preso posizione anche l'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), con una lettera del suo direttore datata 9 novembre 2010 (in proposito: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1309&l=it) .

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Enrico Varali, del Foro di Verona.

4. Tribunale di Brescia: Compie una condotta discriminatoria il Comune che introduce requisiti reddituali e di soggiorno ai fini dell'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri
Cessa la materia del contendere se il Comune revoca le ordinanze prima dell'udienza, ma il Comune è tenuto comunque al pagamento delle spese legali.

L'ordinanza del Tribunale di Brescia, dd. 05.05.2011 n. 1009/2011 V.G., può essere scaricata dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_brescia_ord_05052011_1009_2011.pdf

Il Tribunale di Brescia, con ordinanza dd. 5 maggio 2011 (n. 1009/11 V.G.), ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento ad un ricorso presentato dall'ASGI e dalla Fondazione Guido Piccini per i diritti dell'Uomo ONLUS contro due ordinanze del Sindaco di Bassano Bresciano, con le quali rispettivamente venivano previsti ulteriori requisiti per l'iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari e specificatamente il possesso della carta di soggiorno, del passaporto con regolare visto di ingresso e di un reddito minimo, nonché veniva indetto un Bando per l'assegnazione di lotti residenziali di proprietà del comune, prevedendo il requisito per i cittadini extracomunitari dell'anzianità di soggiorno legale in Italia da almeno dieci anni.

A seguito della presentazione del ricorso ex art. 44 del T.U. imm. (azione giudiziaria anti-discriminazione), infatti, l'amministrazione comunale di Bassano Bresciano ha provveduto a revocare l'ordinanza sindacale in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri, nonché a modificare il bando di assegnazione dei lotti residenziali nei termini suggeriti dai ricorrenti.

Il giudice di Brescia, tuttavia, ha accolto la richiesta dei ricorrenti affinché nell'ordinanza venga ribadita la natura discriminatoria vietata dall'ordinamento degli atti posti inizialmente in essere dal Comune di Bassano Bresciano e venga disposto il pagamento delle spese legali a carico della parte resistente, in virtù del principio di soccombenza virtuale. Il giudice di Brescia, pertanto, ha condannato il Comune di Bassano Bresciano alla rifusione a favore dei ricorrenti delle spese legali pari a 1.750 euro, di cui 670 per diritti.

5. Segregazione dei Rom all'ex Cartiera di Roma. La denuncia dell'Associazione 21 luglio in un dossier ed in un video

L'antenna territoriale anti-discriminazione ASGI di Roma scrive al Sindaco Alemanno chiedendo che vengano messe in atto politiche di inclusione sociale e di parità di trattamento.

La lettera al Sindaco Alemanno dell'Antenna territoriale anti-discriminazione ASGI sui Rom dell'ex Cartiera, può essere scaricata dal link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_antenna_roma_excartiera_30052011.pdf

Lunedì 30 maggio 2011, presso la Facoltà di Architettura dell'Università Roma Tre, l'Associazione 21 luglio ha presentato il report "La casa di carta", una ricerca approfondita sulle precarie condizioni di vita dei rom all'interno di una struttura di accoglienza gestita da Roma Capitale situata in via Salaria 971, nella periferia romana.

In questa struttura, un ex edificio industriale un tempo adibito alla produzione della carta, ci sono attualmente 350 persone di etnia rom provenienti dalla Romania, vittime di alcuni sgomberi forzati di campi informali. Considerando che alla base della loro collocazione nei locali dell'ex cartiera vi è esclusivamente una ragione di natura etnica, per l'Associazione 21 luglio la struttura in questione può essere meglio definita come Centro di Raccolta Rom. Oggi, nei cinque capannoni di cui si compone l'ex cartiera, i rom vivono ammassati gli uni accanto agli altri, la privacy è inesistente, essendo garantita, in alcuni casi, soltanto da "muri divisorii" fatti di lenzuola e coperte, e le condizioni igienico-sanitarie e quelle relative alla sicurezza risultano del tutto inadeguate. Per queste ragioni, sottolinea

l'Associazione 21 luglio, nel centro di accoglienza di via Salaria 971 vengono violati i più elementari diritti dell'essere umano così come sanciti dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, dalla Carta Sociale Europea e dalla Convenzione Internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD).

Alla presentazione del report, realizzato da un team di ricercatori composto da Andrea Anzaldi, Aurora Sordini e Carlo Stasolla, sono intervenuti Carlo Stasolla (Associazione 21 luglio), Aurora Sordini (ricercatrice dell'Università di Strasburgo), e Salvatore Fachile (Antenna Territoriale Anti-discriminazione di Roma - ASGI). E' seguita una tavola rotonda, moderata dal giornalista di Radio Popolare Roma Nello Avellani, che ha visto anche la partecipazione di Francesco Careri, ricercatore di Architettura presso l'Università Roma Tre, e Giusy D'Alconzo, direttrice dell'Ufficio campagne e ricerche di Amnesty International Italia.

Nel corso del pomeriggio, inoltre, è stato proiettato un video-documentario realizzato dall'Associazione 21 luglio che si sofferma sugli sgomberi forzati dei campi rom avvenuti negli ultimi mesi nella capitale e ripercorre la storia dell'ex cartiera mostrando, con immagini inedite ed esclusive, le condizioni di vita in cui sono costretti i rom al suo interno.

L'Antenna territoriale anti-discriminazione di Roma, promossa dall'ASGI, ha scritto una lettera al Sindaco di Roma Alemanno, denunciando come la politica messa in atto nei confronti delle popolazioni Rom insediate a Roma, nell'ambito degli interventi coordinati dalla Protezione civile, nonostante i propositi di integrazione sociale e di contrasto all'emarginazione, che erano stati proclamati all'inizio a sostegno degli interventi "emergenziali", in realtà si è tradotta in una serie di azioni che hanno ulteriormente aggravato la condizione di segregazione abitativa e di esclusione sociale dei Rom, in contrasto con gli standard e le linee guida europee (Strategia europea per i Rom). La sistemazione alloggiativa dei Rom presso l'ex Cartiera di Via Salaria, quale "centro di protezione civile transitorio", è emblematica del fallimento di tale strategia "emergenzialista", giacchè tale intervento, proclamato come provvisorio, in realtà si protrae ormai da 18 mesi, perpetuando condizioni di vita e standard igienico-sanitari del tutto carenti. Nella lettera pertanto, si chiede al Comune di Roma di farsi carico, di concerto con la Regione, di una strategia di intervento fondata sugli strumenti normativi ordinari che garantisca interventi di accoglienza che corrispondano a standard minimi fissati dalla leggi regionali in materia di trattamento delle persone senza fissa dimora, per una reale politica di inclusione sociale e di parità di trattamento.

Il video prodotto dall'Associazione 21 luglio può essere scaricato dal sito web:
<http://www.redattoresociale.it/Video.aspx?id=355181>

Info: <http://www.21luglio.com>

6. Concorso pubblico per infermieri professionali a Trieste.

Il servizio antidiscriminazioni dell'ASGI chiede che gli infermieri extracomunitari vengano equiparati a quelli nazionali e di altri Paesi membri UE. Con un parere l'UNAR condivide la richiesta dell'ASGI.

Il testo della lettera inviata da ASGI- Servizio antidiscriminazioni all'A.S.S. n. 1 - "Triestina" dd. 19.05.2011, può essere scaricata dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_infermieri_triESTE_190511.pdf

Il parere dell'UNAR dd. 6 giugno 2011 sul bando di concorso pubblico per infermieri professionali indetto dall'Azienda Sanitaria triestina è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/parere_unar_infermieri_concorso_publico.pdf

Il servizio anti-discriminazioni dell'ASGI ha scritto una lettera all'Azienda per i servizi sanitari n. 1- "Triestina" in relazione al bando di concorso pubblico indetto per n. 31 posti complessivi di collaboratore professionale sanitario - INFERMIERE (Cat. "D" del ruolo sanitario) (bando pubblicato sul BUR Regione FVG n. 14 dd. 06.04.2011) con scadenza 09.06.2011.

Tra i requisiti di accesso previsti per il concorso vi è quello della "cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea".

Sebbene non vengano specificatamente precisate quale siano le equiparazioni al requisito di cittadinanza italiana stabilite dalle leggi vigenti, la previsione sembra impedire a tutti i cittadini non comunitari di accedere alla selezione.

Nella lettera, il servizio anti-discriminazioni dell'ASGI precisa le ragioni per le quali ritiene che l'esclusione dalla selezione dei cittadini extracomunitari sia illegittima e discriminatoria, citando la giurisprudenza maturata nei diversi tribunali italiani nel corso degli ultimi anni. Conseguentemente, il servizio anti-discriminazioni dell'ASGI chiede all'Azienda per i servizi sanitari di Trieste di ammettere al concorso i candidati di nazionalità extracomunitaria.

L'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), l'autorità nazionale anti-discriminazioni prevista dalla normativa di attuazione della direttiva europea n. 2000/43/CE, e costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per le Pari Opportunità, ha inviato in data 6 giugno 2011 un proprio parere in merito al bando di concorso pubblico indetto dall'Azienda Sanitaria di Trieste. Nel parere, l'UNAR afferma di condividere l'interpretazione della normativa che ritiene

illegittima l'esclusione degli infermieri extracomunitari dall'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Secondo l'UNAR, tale interpretazione favorevole all'accesso degli infermieri extracomunitari ai rapporti di pubblico impiego trova fondamento innanzitutto sulle norme specifiche che riguardano tale categoria professionale (art. 27 lett. r bis del T.U.I. e relativo art. 40 d.P.R. n. 394/99) e, più in generale, su altre norme, a valenza generale o riferite a specifiche categorie di stranieri di Paesi terzi non membri dell'UE, che dimostrano il progressivo affievolimento, in relazione agli impieghi pubblici che non comportano l'esercizio di poteri pubblici, del requisito della cittadinanza .

In conclusione, l'UNAR auspica che l'Azienda Sanitaria di Trieste - ma il richiamo ha indubbiamente valenza nazionale - ammetta al concorso pubblico in oggetto gli infermieri di cittadinanza extracomunitaria che ne faranno richiesta, equiparandoli a quelli italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea.

7. La FIGC autorizza il tesseramento da parte di una società calcistica di un minore straniero non accompagnato.

Il caso era stato sollevato da ASGI, Rete G2 e Save the Children, secondo le quali l'applicazione del divieto contenuto nelle norme FIFA sul trasferimento internazionale dei minori calciatori è sproporzionato e irragionevole.

La lettera della FIGC Abruzzo dd. 3 maggio 2011 di autorizzazione al tesseramento del minore straniero non accompagnato, può essere scaricata dal sito web:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/figc_autorizzazione_03052011.pdf

Con un provvedimento della FIGC - Commissione regionale per l'Abruzzo dd. 3 maggio 2011, è stato autorizzato il tesseramento per una società sportiva calcistica di un giovane di origine senegalese giunto in Italia senza essere accompagnato dai suoi genitori e sottoposto a tutela.

Inizialmente, la FIGC aveva opposto un rifiuto al tesseramento facendo riferimento agli artt. 19 e 19 bis del regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei giocatori. Tali norme prevedono infatti che il primo tesseramento da parte di una società calcistica di un minore straniero di anni 18 possa avere luogo solo se questi sia giunto nel Paese di destinazione assieme ai genitori per motivi indipendenti dal calcio, ovvero abbia compiuto il 16° anno di età ed il trasferimento avvenga all'interno dell'Unione

europea o dell'Area economica europea (AEE) ed in questo caso la società calcistica deve assicurare anche una formazione scolastica o professionale adeguata al minore accanto a quella calcistica.

Tali norme del Regolamento FIFA risponderrebbero alla finalità di contrastare il fenomeno del trafficking internazionale di calciatori di minore età, in quanto succede talvolta che tali minori, una volta compiuta la maggiore età, qualora non riescano ad inserirsi nella carriera calcistica professionistica, vengono abbandonati dalle società e dunque si trovano privi di possibilità alternative di inserimento sociale per la mancanza di una formazione scolastica o professionale parallela a quella calcistica.

Con una lettera inviata alla FIGC il 19 aprile scorso, ASGI, Rete G2 e Save the Children avevano affermato che l'applicazione di tale divieto in forma così rigida ed assoluta nei confronti dei minori non accompagnati di nazionalità extracomunitaria appare sproporzionato e irragionevole in quanto finisce per impedire al minore medesimo di avvalersi della pratica sportiva quale possibile occasione di inclusione nella società italiana e dunque proprio tale divieto potrebbe costituire fonte di ulteriore marginalità sociale del minore anziché di una sua maggiore protezione.

Per tale ragione, le associazioni firmatarie hanno precisato che un'applicazione rigida dell'art. 19 del Regolamento FIFA appariva in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, creando una discriminazione illegittima nei confronti dei minori stranieri rispetto a quelli di cittadinanza italiana nell'esercizio dell'attività sportiva, in violazione quindi anche dell'art. 43 del d.lgs. n. 286/98. Le associazioni firmatarie avevano dunque richiesto alla FIGC di riconsiderare il proprio comportamento.

Il testo della lettera inviata da ASGI, G2 e Save the Children alla FIGC, può essere scaricata dal link:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_figc_tesseramento_calciatori_minori_non_accompagnati.pdf

8. Provincia autonoma di Trento: L'interruzione volontaria della gravidanza anche alle cittadine dell'Unione europea senza copertura sanitaria comunitaria

Nuova delibera della giunta provinciale a seguito dell'intervento del GrIS e dell'ASGI

Il testo della delibera della Giunta della Provincia autonoma di Trento, n. 1069 dd. 20.05.2011, è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/prov_aut_trento_delibera_1069_20052011.pdf

La Giunta provinciale di Trento, con delibera n. 1069 adottata il 20 maggio scorso, ha modificato la delibera n. 118 dd. 13 maggio 2010, specificando che tra le prestazioni sanitarie indifferibili ed urgenti che debbono essere prestate, senza oneri a carico degli interessati, anche alle cittadine di Stati membri dell'Unione europea che risultano sprovviste della copertura sanitaria assicurata dalla tessera TEAM ovvero da altre coperture previste dalla legislazione comunitaria, vanno compresi anche gli interventi di interruzione volontaria della gravidanza, nelle modalità previste dalla legge n. 194/1978 ed in condizioni di parità di trattamento con le cittadine italiane iscritte al SSN.

Con delibera n. 1118 dd. 13 maggio 2010, la giunta provinciale di Trento aveva infatti previsto, tra l'altro, che alle cittadine comunitarie dimoranti nel territorio provinciale poteva essere assicurata la copertura dell'interruzione di gravidanza solo nel caso in cui quest'ultima venisse ritenuta una prestazione medicalmente necessaria, mentre per quanto concerne l'interruzione volontaria di gravidanza, questa poteva essere effettuata dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate solo a totale carico dell'assistita, in quanto non viene previsto il rimborso nell'ambito della normativa comunitaria vigente.

Su richiesta del locale Gruppo Immigrazione e Salute (GrIS) di Trento, la sez. reg. per il T.A.A. dell'ASGI aveva redatto un parere critico nei confronti di tale decisione della giunta provinciale di Trento, ravvisando nella medesima profili di contrasto con il diritto costituzionale alla salute e con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza (per il parere dell'ASGI si rinvia al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1437&l=it).

Con la nuova delibera del 20 maggio scorso, la Provincia autonoma di Trento si allinea a quanto già previsto nel resto del territorio nazionale per effetto della circolare del Ministero della Sanità dd. 19 febbraio 2008. (http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/C_17_normativa_1514_allegato.pdf).

La sezione ASGI del Trentino-Alto Adige esprime dunque soddisfazione per la revisione della posizione assunta dalla Giunta provinciale di Trento.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

DIRITTI CIVILI

1. TAR Lombardia: Annullate ordinanze discriminatorie di comuni della Brianza in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri

Accolto il ricorso proposto dall'ANOLF (TAR Lombardia, sez. III, sentenza n. 1238/2011 dd. 13.05.2011).

La sentenza TAR Lombardia, sez. III, n. 1238/2011 depositata il 16.05.2011, è scaricabile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tar_lombardia_sentenza_1238_16052011.pdf

Il Tar Lombardia, III sez., con sentenza n. 1238/2011 dd. 13.05.2011 depositata il 13 maggio scorso, ha accolto il ricorso proposto dall'ANOLF Lombardia contro le ordinanze di alcuni Sindaci della Brianza che limitavano il diritto all'iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente dei cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari.

Il giudice amministrativo lombardo ha concluso che le ordinanze dei Sindaci dovevano essere annullate nelle parti: a) in cui subordinano l'iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari alla esibizione della carta di soggiorno, del passaporto e del visto di ingresso, alla dimostrazione della idoneità della situazione alloggiativa, alla dimostrazione del possesso di un reddito annuo superiore al livello minimo per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria qualora siano in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno; b) in cui subordinano l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari già iscritti nei registri anagrafici di altri comuni italiani e che intendano trasferire la propria residenza a dare nuova dimostrazione dei requisiti richiesti dalla direttiva 38/04 e dal D.Lgs 30 del 2007 ai fini del soggiorno ultratrimestrale sul territorio italiano; c) in cui subordinano l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che intendano iscriversi per la prima volta nei registri anagrafici italiani di dare dimostrazione del possesso di un reddito superiore alla soglia di esenzione alla compartecipazione sanitaria, senza tener conto della situazione personale del richiedente; d) in cui subordinano l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che intendano iscriversi per la prima volta nei registri anagrafici italiani all'accertamento da parte degli uffici della veridicità di quanto dichiarato in merito alle fonti di sostentamento e alla loro liceità.

Il TAR Lombardia ricorda nella sentenza che i Comuni non sono titolari di ordinaria potestà regolamentare o, comunque, normativa, né per quanto riguarda la disciplina della condizione giuridica dello straniero né per quanto riguarda quella del servizio anagrafico in quanto l'art. 117 Cost.

attribuisce le materie dell'immigrazione e della cittadinanza alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Riguardo ai cittadini dell'Unione europea, la normativa interna che ha recepito la direttiva CE relativa al diritto di soggiorno e circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari fa coincidere l' "iscrizione presso le autorità competenti" prevista dall'art. 8 della direttiva medesima con l'iscrizione nei registri anagrafici disciplinata dalla L. 1128 del 1954 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 223 del 1989. Tuttavia, ricorda il TAR, ciò non significa che i comuni abbiano acquisito una potestà normativa che li abiliti a disciplinare sul piano sostanziale o su quello procedurale la registrazione negli elenchi anagrafici dei cittadini comunitari, in quanto la competenza a legiferare sulla materia è attribuita in via esclusiva allo Stato e la tenuta dei registri anagrafici è attribuita al Sindaco nella sua veste di Ufficiale del Governo.

Riguardo al potere di ordinanza attribuito ai Sindaci dagli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, il TAR Lombardia ricorda che esso può essere esercitato solo qualora siano da fronteggiare situazioni di pericolo per l'igiene, l'incolumità o la sicurezza pubblica che si manifestino a livello locale per cui il Sindaco non ha la possibilità di dettare una disciplina particolare in relazione a fenomeni che interessino in ugual misura l'intero territorio nazionale o alcune zone dello stesso, come è, appunto, quello della immigrazione.

Il TAR Lombardia sottolinea che le ordinanze dei Comuni brianzoli non possono ritenersi legittime nemmeno a seguito della modifica apportata all'art. 54 c. 4 del T.U.E.L. dal D.M. 5 agosto 2008.

Infatti, in conformità alla giurisprudenza già consolidata in seno al Tribunale amministrativo regionale lombardo, viene ribadito che la norma deve avere un'interpretazione costituzionalmente orientata per cui il concetto di "sicurezza urbana" di cui all'art. 54 co. 4 T.U.E.L. ed al D.M. 5 agosto 2008 deve farsi coincidere con la "sicurezza pubblica", vale a dire con l'attività di prevenzione dei fenomeni criminosi che minacciano i beni fondamentali dei cittadini (Corte Cost. 1 luglio 2009 n. 196), e non può, quindi, essere estesa fino a comprendere quegli strumenti volti all'eliminazione dei fenomeni di degrado che possono affliggere i centri urbani senza essere necessariamente correlati con esigenze di repressione della criminalità. Questo con la conseguenza che il potere di ordinanza disciplinato dalla disposizione citata può essere esercitato a condizione che la violazione delle norme che tutelano la convivenza civile non assuma rilevanza solo in sé considerata, ma costituisca la premessa per l'insorgere di fenomeni di criminalità capaci di minare la sicurezza pubblica (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 6 aprile 2010, n. 981, in termini TAR Toscana, Sez. II, 5 gennaio 2011 n. 22). Le ordinanze dei comuni brianzoli emanate nel corso del 2010 nulla dicono a proposito del supposto collegamento fra i paventati fenomeni migratori e l'esigenza di prevenire (concreti e specifici) fenomeni criminosi a livello locale, né illustrano come l'introdotta disciplina delle iscrizioni anagrafiche potrebbe contrastare i suddetti (ipotetici) fenomeni. Il TAR Lombardia pertanto esclude

che esse possano trovare fondamento nelle previsioni del nuovo art. 54 del D.Lgs 267 del 2000 e del D.M. 5/08/2008.

Il TAR Lombardia boccia le ordinanze dei comuni brianzoli del 2007 che prevedevano addirittura che potessero chiedere la residenza nei Comuni solo gli stranieri in possesso dell'attestato di soggiornanti di lungo periodo ("carta di soggiorno"), violando, così, palesemente il disposto dell'art. 6 comma 7 del D.Lgs 286 del 1998 secondo il quale le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante (e, quindi, in possesso del solo permesso di soggiorno), sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani.

Il giudice amministrativo lombardo annulla anche le nuove ordinanze emanate nel 2010, le quali, pur avendo eliminato la suddetta previsione, subordinavano l'iscrizione nei registri anagrafici a requisiti ed oneri probatori non previsti dalla disciplina nazionale, quali la dimostrazione della disponibilità di un alloggio idoneo e la disponibilità di un reddito annuo di importo superiore al tetto di esenzione dalla spesa sanitaria qualora lo straniero extracomunitario abbia richiesto ma non ancora ottenuto il permesso di soggiorno.

La sentenza del TAR Lombardia mette in evidenza come tali previsioni vengono in conflitto con il principio di parità di trattamento di cui all' art. 6 comma 7 del D.Lgs 268 del 1998 per cui l'iscrizione nei registri dell'anagrafe dei cittadini extracomunitari "regolarmente soggiornanti" deve essere effettuata alle medesime condizioni dei cittadini italiani. I Comuni, pertanto, non possono subordinare la registrazione della residenza richiesta da cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti a requisiti ulteriori rispetto alla prova della stabile dimora, così come avviene per i cittadini italiani.

Riguardo alla richiesta di esibizione della documentazione attestante l'idoneità alloggiativa, il TAR Lombardia sottolinea come non possa invocarsi l'art. 1 comma 2 della L. 1228 del 1954 (modificato dall'art. 1 comma 18 della L. 94/2009) in base al quale l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica da parte dei competenti uffici comunali delle condizioni igienico sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria dimora abituale. Il giudice amministrativo lombardo evidenzia come la suddetta norma non condizioni l'iscrizione anagrafica alla prova della regolarità igienico sanitaria dell'alloggio da parte del richiedente, ma stabilisca solo che il procedimento volto alla attribuzione della residenza può costituire l'occasione per una verifica igienico sanitaria del luogo di stabile dimora da parte dei competenti uffici comunali ai fini della adozione di eventuali provvedimenti che riguardino l'immobile (sgombero, sanzioni per la mancanza del certificato di abitabilità etc.) e non la persona che intende risiedervi.

Riguardo alle richieste di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari, il TAR Lombardia boccia il testo delle ordinanze dei Sindaci brianzoli nella parte in cui richiedevano un atto notorio attestante il possesso di un reddito su base annua superiore alla soglia per l'esenzione della spesa sanitaria. Sul

punto il giudice amministrativo lombardo prende atto che i sindaci dei comuni resistenti hanno recepito le previsioni della circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 2007, la quale, a sua volta, sembra altresì fondarsi sul disposto dell'art. 9 comma 3 lett. b) D.Lgs 30 del 2007 secondo cui il cittadino UE che si trovi per più di tre mesi in Italia per motivi diversi da quelli di studio o di lavoro, al fine di ottenere l'iscrizione anagrafica deve dimostrare di possedere la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Tuttavia, il TAR Lombardia sembra evidenziare proprio come tali fonti normative interne non debbano essere applicate letteralmente, ma interpretate in maniera conforme alla direttiva europea n. 2004/38 e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, secondo cui per l'individuazione dei parametri di sufficienza delle risorse economiche che devono essere utilizzati per garantire e regolare la libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini UE "inattivi" (non lavoratori), gli Stati membri non possono adottare una soglia minima fissa su base annua, senza tenere conto della situazione personale dell'interessato.

Ne consegue che le ordinanze impugnate vanno, pertanto, dichiarate illegittime nella parte in cui ancorano la autosufficienza economica ad una verifica meramente reddituale, a prescindere da ogni circostanza individuale.

Illegittima anche la parte delle ordinanze dei Sindaci brianzoli del 2010, riferite alla verifica sistematica delle dichiarazioni rese dai cittadini comunitari "inattivi" riguardo ai mezzi di autosufficienza economica necessari per ottenere la registrazione anagrafica. La verifica preventiva infatti finisce per essere motivo di ritardo nell'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari e con ciò si risolve in un procedimento discriminatorio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani. Secondo il TAR Lombardia infatti "tali verifiche non devono tuttavia trasformarsi in discriminatorie ragioni di ritardo nella iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri, per cui gli uffici sono tenuti ad accettare per vere le dichiarazioni di atto di notorietà ed iscrivere, sussistendone i requisiti, coloro che le hanno rese, salvo poi procedere alla cancellazione in caso di riscontro negativo della loro veridicità".

Il sistema di verifica preventiva della veridicità delle dichiarazioni rese, messo in atto dai Sindaci brianzoli nei confronti dei cittadini stranieri comunitari, avrebbe dunque vanificato nei confronti di questi ultimi il sistema di semplificazione dei rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione istituito dal D.P.R. 445 del 2000 che, al fine di velocizzare il disbrigo delle pratiche amministrative, impone alle pubbliche amministrazioni di accettare in luogo dei certificati o della prova di determinate situazioni di fatto, le autocertificazioni o dichiarazioni di atto notorio presentate ai loro sportelli. Sistema, che il TAR Lombardia ricorda nella sentenza, si applica anche ai rapporti fra p.a. e stranieri

con il solo limite per gli extracomunitari di autocertificare stati, fatti, qualità presenti nei registri della pubblica amministrazione italiana (art. 3 D.P.R. 445/00).

Le amministrazioni comunali sono state condannate anche al pagamento delle spese legali.

2. Tribunale di Milano: “L’Amministratore pubblico che invita pubblicamente la cittadinanza a non affittare agli stranieri commette un atto di discriminazione”

Ordinata la rimozione dell’articolo contenente l’invito dal sito web del Comune di Gerenzano (prov. di Varese)

L’ordinanza del Tribunale di Milano, sez. I civile, dd. 2 maggio 2011 (Farsi Prossimo ONLUS e APN Onlus c. Comune di Gerenzano), è scaricabile al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_milano_ord_02052011.pdf

Il Tribunale di Milano, con ordinanza depositata il 2 maggio scorso, ha accolto il ricorso presentato da Farsi Prossimo ONLUS soc.coop. sociale e APN Avvocati per Niente ONLUS contro il Comune di Gerenzano (prov. di Varese) e Cristiano Borghi, Assessore con delega alla sicurezza presso il medesimo Comune, accertando il carattere discriminatorio dell’articolo dal titolo : *"Noi abbiamo chiuso le porte,...ma molti Gerenzanesi le hanno aperte"*, pubblicato nel bollettino d’informazione trimestrale del Comune *"Filo diretto con i cittadini"* (maggio 2009), nonché sul sito web: ComuneGerenzano.it .

Nell’articolo in questione, l’Assessore alla Sicurezza del Comune del Varesotto, Cristiano Borghi, invitava i concittadini a non vendere e affittare abitazioni agli extracomunitari, scrivendo testualmente: *"chi ama Gerenzano non vende e non affitta agli extracomunitari, altrimenti avremo il paese invaso da stranieri e avremo sempre più paura ad uscire di casa"*.

Secondo il giudice di Milano, tale invito pubblico a non affittare agli stranieri opera quale istigazione, rivolta ai soggetti di nazionalità italiana, finalizzata ad introdurre un fattore distorsivo con funzione discriminatoria nei rapporti giuridici instaurandi con cittadini extracomunitari. Secondo il giudice di Milano tale istigazione a discriminare costituisce comunque un atto discriminatorio proibito dal diritto nazionale ed europeo, sebbene non costituisca certamente un atto amministrativo, essendo privo dei requisiti di autoratività e imperatività, non avendo l’amministrazione comunale di Gerenzano adottato alcun provvedimento al riguardo. Infatti, essendo stata l’esortazione a non affittare agli stranieri pronunciata da un pubblico ufficiale, essa appare idonea, anche solo in via potenziale, a creare un effetto pregiudizievole nei confronti della popolazione straniera, in termini di mero svantaggio o

maggior difficoltà di reperire alloggi sul territorio. In tal senso, seguendo le indicazioni al riguardo offerte dalla giurisprudenza in ambito europeo della Corte di Giustizia europea nel noto caso *Feryn* (sentenza 10.07.2008, causa C- 54/07), il giudice di Milano ha accolto la tesi delle parti ricorrenti, secondo cui il diritto anti-discriminatorio è suscettibile di operare anche in via preventiva, nell'ambito della ripartizione delle opportunità, per cui anche il mero annuncio della volontà di porre in essere una discriminazione costruisce un atto discriminatorio proibito, in quanto siffatte dichiarazioni sono idonee a dissuadere fortemente i membri del gruppo collettivamente discriminato dall'avanzare la richiesta di accedere o avvalersi di un'opportunità, beneficio, bene o servizio offerto al pubblico (nel caso in questione dinanzi alla Corte di Lussemburgo, si trattava dell'annuncio fatto da impresa operante nel settore delle porte blindate di non procedere all'assunzione di personale di origine marocchina per l'installazione dei manufatti, in quanto tale personale non sarebbe gradito dai clienti). Una precedente applicazione del criterio interpretativo sancito dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza *Feryn*, era stata offerta dal Tribunale di Milano con l'ordinanza del 20.07.2009, con la quale è stato accolto il reclamo proposto da un cittadino marocchino, sostenuto dall'ASGI e dall'Associazione Avvocati per Niente ONLUS, affinché venisse dichiarato discriminatorio il comportamento dell'impresa del trasporto pubblico urbano di Milano (ATM spa), la quale aveva disposto una selezione di candidati a diverse posizioni di lavoro (elettricisti, autisti, meccanici,...) prevedendo il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria in ossequio alle norme risalenti al R. D. n. 148 del 1931 (norme sulle corporazioni). Il ricorso del cittadino marocchino era stato respinto in primo grado dal giudice del lavoro, che aveva eccepito la mancanza dell'interesse ad agire del ricorrente, in quanto questi non aveva presentato una formale istanza per partecipare alla selezione dei candidati alle posizioni lavorative. Secondo il collegio del Tribunale di Milano, tale motivazione non poteva essere condivisa in quanto il fatto in sé che l'azienda dei trasporti milanese avesse indetto una pubblica offerta di lavoro vincolandosi a selezionare soggetti in possesso tra l'altro del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, aveva fatto sì che la possibilità del ricorrente di accedere a tale selezione non solo era stata scoraggiata, ma anche effettivamente preclusa, con ciò determinando il realizzarsi del comportamento discriminatorio ed integrando la concretezza richiesta dall'art. 100 c.p.c. (*Interesse ad agire. "Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse"*) [tutta la documentazione relativa alla sentenza della CGE sul caso *Feryn* e all'ordinanza del Tribunale di Milano dd. 20.07.2009 è reperibile al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=430)

Il giudice di Milano ha dunque ordinato al Comune di Gerenzano di cessare il comportamento discriminatorio, rimuovendo a proprie spese l'articolo incriminato dal sito web del Comune.

DIRITTO PENALE

1. Cassazione: Illegittimo il rigetto dell'istanza di revoca della detenzione cautelare se le motivazioni rimandano a pregiudizi e stereotipi relativi al gruppo etnico Rom di appartenenza dell'imputato

Resa nota la decisione della Cassazione n. 17696/2010 in merito alla nota vicenda della minore Rom accusata di aver sottratto una neonata a Ponticelli (Na).

La decisione della Corte Suprema di Cassazione, sez. V penale, n. 17696 dd. 07.05.2010, è scaricabile al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cassazione_17696_07052010_pdf.pdf

La sentenza della CEDU, Paraskeva Todorova c. Bulgaria, n. 37193/07 dd. 25.03.2010 (in lingua francese), è scaricabile al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cedu_todorova_bulgaria_25032010.pdf

Per ragioni di opportunità, il collegio di difesa ha reso noto soltanto oggi la decisione della Corte di Cassazione, V. sez. penale, n. 17696/2010 depositata il 7 maggio 2010, con la quale era stata annullata la decisione del Tribunale per i Minorenni di Napoli di respingere l'istanza di scarcerazione di A.V., la quindicenne Rom accusata di avere rapito una neonata a Ponticelli (NA) nel maggio 2008, avvenimento che scatenò la devastazione dei campi rom di Ponticelli. La minorenni Rom era stata condannata in primo grado alla pena detentiva di anni 3 e 8 mesi, sentenza poi confermata in appello. E' tuttora pendente il ricorso in Cassazione.

La decisione del Tribunale per i Minorenni di Napoli aveva suscitato perplessità e sconcerto presso il collegio di difesa dell'accusata, nonché presso organizzazioni di tutela dei diritti dei Rom, per il ricorso da parte del collegio giudicante ad affermazioni che rimandavano - piuttosto che a valutazioni sulla pericolosità sociale della singola imputata - a pregiudizi e stereotipi di matrice etnico-razziali nei confronti della popolazione Rom in generale.

Nel rigettare l'istanza di scarcerazione, infatti, il collegio giudicante aveva ritenuto che continuavano a sussistere i presupposti per la custodia cautelare derivanti dal pericolo di fuga e di recidiva in conseguenza del fatto che "l'appellante (sarebbe) pienamente inserita negli schemi tipici della cultura rom" per cui "sia il collocamento in comunità che la permanenza in casa risultano, infatti, misure inadeguate anche in considerazione della citata adesione agli schemi di vita Rom, che per comune esperienza determinano nei loro aderenti il mancato rispetto delle regole". L'esame della situazione

personale dell'interessata venne così filtrata attraverso la sua adesione a schemi di vita tipicizzati del popolo cui essa appartiene, che sarebbero caratterizzati in generale e tout court dal mancato rispetto delle regole.

A detta del collegio di difesa, sembrava dunque configurarsi nel giudizio della Corte un pericoloso principio per cui la mera appartenenza al gruppo etnico rom renderebbe di per sé inconciliabile l'applicazione delle misure cautelari a prescindere da una seria valutazione su basi personali ed individuali, mediante invece l'utilizzo di una "categorizzazione" o "profilo etnico".

La Corte di Cassazione ha accolto i rilievi della difesa sostenendo che *"non è legittimo, in quanto riconducibile ad una visione per stereotipi (mal celatasi dietro ad un generico richiamo alla "comune esperienza") marcata da pregiudizi di tipo razziale, il riferimento agli schemi culturali dell'etnia di appartenenza"*.

La vicenda presa in esame dalla Cassazione richiama una recente giurisprudenza maturata in seno alla Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso *Paraskeva Todorova c. Bulgaria* (CEDU, sentenza dd. 25 marzo 2010, caso n. 37193/07). Qui, una corte bulgara, nel condannare l'imputata di origine etniche Rom, aveva espressamente respinto la raccomandazione del pubblico ministero per l'applicazione della pena condizionale, dichiarando che una cultura di impunità era imperante entro la minoranza etnica Rom, così sottintendendo che la sentenza doveva fungere da esempio per l'intera medesima comunità. La Corte di Strasburgo ha quindi concluso che le autorità giudiziarie bulgare avevano violato il principio del processo giusto (art. 6 CEDU), in relazione a quello di non discriminazione (art. 14 CEDU).

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Cristian Valle, del Foro di Napoli.

2. Corte di Cassazione: Offendere lo straniero con affermazioni quali: “africano, torna a mangiare banane! Scimmia!” configura in astratto l’aggravante della finalità di odio etnico-razziale

Non può avvenire proscioglimento per remissione di querela. L’applicazione dell’aggravante di cui alla legge n. 205/93 rende il reato d’ingiuria procedibile d’ufficio e di competenza del Tribunale collegiale.

La sentenza della Corte di Cassazione, sez. V penale, n. 54694 dd. 26 aprile 2011, è scaricabile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cassazione_54694_2011.pdf

La Corte di Cassazione, V. sez. penale, con sentenza n. 54694 dd. 26 aprile 2011, ha annullato la sentenza del Giudice di pace di Pordenone n. 1/2010 dd. 03.02.2010, con la quale un cittadino italiano era stato prosciolto dal reato di ingiuria ex art. 594 c.p. per remissione di querela della parte lesa, un cittadino di origine africana, al quale erano state rivolte le frasi: "*Africano, torna in Africa a mangiare banane! Scimmia!*".

Contro la sentenza del giudice di pace di Pordenone, aveva presentato ricorso in cassazione il Procuratore generale della Corte di Trieste, affermando che nel caso in specie doveva essere contestata l'aggravante dell'odio etnico-razziale di cui all'art. 3 L. 205/93, che rende il reato perseguibile d'ufficio e di competenza del Tribunale collegiale.

Richiamandosi a precedente giurisprudenza (in particolare Cass., sez. V pen. N. 19378/05), la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale ravvisando che in astratto si ravvisa l'applicazione dell'aggravante e rinviando al giudizio di merito la valutazione del fatto nel contesto.

GIURISPRUDENZA EUROPEA

1. Corte di Giustizia europea: L'accesso alla professione notarile non può essere riservato ai cittadini nazionali

La clausola di cittadinanza viola la libertà di stabilimento dei cittadini UE.

La sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-47/08 ed altre, dd. 24.05.2011 è scaricabile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cgue_sentenza_c4708_24052011.pdf

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza nelle cause unificate C- 47/08, C-50/08, C-51/08, C-52/08, C-53/08, C-54/08, C-61/08, pronunciata il 24 maggio 2011, ha statuito che gli Stati membri dell'UE non possono riservare ai loro cittadini l'accesso alla professione notarile in quanto tale clausola di cittadinanza viene in contrasto con la libertà di stabilimento dei cittadini di altri Paesi membri dell'UE e con il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza. Secondo la Corte di Giustizia non può trovare applicazione l'eccezione al principio di libertà di stabilimento prevista per le attività che partecipano all'esercizio di pubblici poteri, in quanto le attività notarili, come definite negli Stati membri interessati dalle cause in oggetto (Belgio, Francia, Lussemburgo, Austria, Germania, Grecia, Portogallo), benchè perseguano certamente obiettivi di interesse generale, non soddisfano tali

requisiti.

Si riporta di seguito il comunicato stampa della Corte di Giustizia dell'Unione europea n. 50/2011 riferito alla sentenza in oggetto e pubblicato integralmente sul sito web: <http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-05/cp110050it.pdf>

Gli Stati membri non possono riservare ai loro cittadini l'accesso alla professione notarile

Benché le attività notarili, come definite attualmente negli Stati membri interessati, perseguano obiettivi d'interesse generale, esse non partecipano all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi del Trattato CE

La Commissione ha proposto taluni ricorsi per inadempimento nei confronti di sei Stati membri (Belgio, Germania, Grecia, Francia, Lussemburgo e Austria) in quanto essi riservano ai loro cittadini l'accesso alla professione notarile, circostanza che costituisce, a suo avviso, una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata dal Trattato CE. La Commissione contesta inoltre al Portogallo, oltre che agli Stati sopra citati, fatta eccezione per la Francia, il fatto di non applicare ai notai la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali .

La principale questione sollevata è se le attività rientranti nella professione notarile partecipino o meno all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi del Trattato CE. Questo prevede infatti che siano escluse dall'applicazione delle disposizioni relative alla libertà di stabilimento le attività che partecipano, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. Orbene, gli Stati membri coinvolti, pur ammettendo che il notaio presta generalmente i propri servizi nel loro territorio nell'ambito di una professione liberale, affermano che egli è un pubblico ufficiale che partecipa all'esercizio dei pubblici poteri e la cui attività è esclusa dalla disciplina sulla libertà di stabilimento.

Nella prima parte delle sentenze odierne la Corte di giustizia precisa che i ricorsi della Commissione riguardano solo il requisito di cittadinanza previsto per l'accesso alla professione notarile dalle normative nazionali e non vertono sull'organizzazione del notariato in quanto tale.

Al fine di valutare se le attività dei notai partecipino all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi del Trattato CE, la Corte esamina poi le competenze dei notai negli Stati membri interessati e ricorda anzitutto che solo le attività che costituiscono una partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri possono beneficiare di una deroga all'applicazione del principio della libertà di stabilimento.

La Corte rileva a tal proposito che il notaio, quale pubblico ufficiale, ha principalmente il compito di autenticare gli atti giuridici. Mediante tale intervento - obbligatorio o facoltativo in funzione della natura dell'atto - il notaio constata il ricorrere di tutti i requisiti stabiliti dalla legge per la realizzazione dell'atto, nonché la capacità giuridica e la capacità di agire delle parti. L'atto pubblico gode inoltre di

un'efficacia probatoria qualificata nonché di efficacia esecutiva.

Tuttavia, la Corte sottolinea che sono oggetto di autenticazione gli atti o le convenzioni alle quali le parti hanno liberamente aderito. Sono infatti le parti stesse a decidere, nei limiti posti dalla legge, la portata dei loro diritti e obblighi e a scegliere liberamente le pattuizioni alle quali vogliono assoggettarsi allorché presentano un atto o una convenzione al notaio per l'autenticazione. L'intervento del notaio presuppone quindi la previa esistenza di un consenso o di un accordo di volontà delle parti. Inoltre, il notaio non può modificare unilateralmente la convenzione che è chiamato ad autenticare senza avere preliminarmente ottenuto il consenso delle parti. **L'attività di autenticazione affidata ai notai non comporta quindi una partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri.** La circostanza che determinati atti o determinate convenzioni debbano essere obbligatoriamente oggetto di autenticazione a pena di nullità non è idonea ad inficiare tale conclusione, in quanto è usuale che la validità di atti diversi sia assoggettata a requisiti di forma o ancora a procedure obbligatorie di convalida.

Del pari, il fatto che l'attività dei notai persegua un obiettivo di interesse generale, ossia quello di garantire la legalità e la certezza del diritto degli atti conclusi tra privati, non è sufficiente, di per sé, a far considerare tale attività come partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri. Infatti, le attività svolte nell'ambito di diverse professioni regolamentate comportano di frequente l'obbligo, per le persone che le compiono, di perseguire un obiettivo del genere, senza che dette attività rientrino per questo nell'ambito dell'esercizio di tali poteri.

Per quanto riguarda l'efficacia probatoria degli atti notarili, la Corte rileva che essa rientra nel regime delle prove degli Stati membri e non ha quindi un'incidenza diretta sulla qualificazione dell'attività notarile di redazione di tali atti. Quanto all'efficacia esecutiva degli atti stessi, essa si fonda sulla volontà delle parti che si presentano dinanzi al notaio proprio per stipulare un atto di tal genere e per far conferire allo stesso efficacia esecutiva, dopo che il notaio ne ha verificato la conformità alla legge.

Oltre alle attività di autenticazione degli atti, la Corte esamina le altre attività attribuite ai notai negli Stati membri interessati - quali la partecipazione ai pignoramenti immobiliari o l'intervento in materia di diritto successorio - e afferma che esse non implicano alcun esercizio dei pubblici poteri. Infatti, la maggior parte di tali attività viene svolta sotto la vigilanza di un giudice o in conformità alla volontà dei clienti.

La Corte rileva poi che, nei limiti delle rispettive competenze territoriali, i notai esercitano la loro professione in **condizioni di concorrenza**, circostanza che non è caratteristica dell'esercizio dei pubblici poteri. Del pari, essi sono **direttamente e personalmente responsabili**, nei confronti dei loro clienti, **dei danni risultanti da qualsiasi errore commesso nell'esercizio delle loro attività**, a differenza delle pubbliche autorità, per i cui errori assume responsabilità lo Stato.

La Corte afferma di conseguenza che **le attività notarili, come attualmente definite negli Stati membri in questione, non partecipano all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell'art. 45 del**

Trattato CE. Pertanto, il **requisito di cittadinanza previsto dalla normativa di tali Stati per l'accesso alla professione di notaio costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata dal Trattato CE.**

Infine, nella seconda parte delle sue sentenze la Corte rileva che, tenuto conto delle circostanze particolari che hanno accompagnato l'iter legislativo, sussisteva una situazione di incertezza nell'Unione quanto all'esistenza di un obbligo sufficientemente chiaro per gli Stati membri di trasporre la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali per quanto riguarda la professione di notaio. Per questa ragione, la Corte respinge la censura volta a far accertare che gli Stati membri sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti in forza di tale direttiva.

2. La Corte di Giustizia europea si pronuncia sulla registrazione, negli atti di stato civile di uno Stato membro, dei nomi e dei cognomi di cittadini dell'Unione

Non viola il diritto UE lo Stato membro che effetti la registrazione del cognome secondo la propria grafia e non quella del Paese di provenienza se il fatto non genera seri inconvenienti per gli interessati. La registrazione nello stato civile delle generalità non rientra nell'ambito della direttiva 2000/43.

La sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-391/09, dd. 12.05.2011 è scaricabile al sito web:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cgue_sentenza_c39109_12052011.pdf

Si riproduce di seguito il comunicato stampa della Corte di Giustizia dell'Unione europea n. 45/2011 relativo alla sentenza nella causa C-391/09 dd. 12 maggio 2011.

La sig.ra Malgožata Runevič-Vardyn, nata nel 1977 a Vilnius, è una cittadina lituana della minoranza polacca della Lituania. Ella dichiara che i suoi genitori le hanno dato il nome polacco «Małgorzata» e il cognome paterno, «Runiewicz». Fa inoltre presente che il suo certificato di nascita del 1977 era stato redatto in caratteri cirillici ed è solamente quello rilasciatole nel 2003 che indica il suo nome e cognome registrati nella relativa forma lituana, ossia «Malgožata Runevič». Siffatti nome e cognome sono riportati anche nel suo passaporto lituano, ottenuto nel 2002.

Nel 2007, dopo aver risieduto e lavorato in Polonia per un certo periodo di tempo, la signora si è

sposata, a Vilnius, con un cittadino polacco, il sig. Łukasz Paweł Wardyn Sul certificato di matrimonio, emesso dal servizio di stato civile di Vilnius, «Łukasz Paweł Wardyn» è stato trascritto nella forma «Lukasz Pawel Wardyn» - le regole di grafia lituane sono state utilizzate senza modifica diacritica. Il nome della moglie compare nella forma «Malgožata Runevič-Vardyn» - il che significa che sono stati utilizzati esclusivamente i caratteri lituani, fra i quali non rientrano la lettera «W», e ciò anche riguardo all'aggiunta del cognome del coniuge al proprio. I coniugi attualmente risiedono, insieme al figlio, in Belgio.

Nel 2007 la sig.ra Malgožata Runevič-Vardyn ha presentato al servizio di stato civile di Vilnius di ottenere che il suo nome e il suo cognome, quali figurano sul suo certificato di nascita, siano modificati in «Małgorzata Runiewicz», e che il suo nome e il suo cognome, quali figurano sul suo certificato di matrimonio, siano modificati in «Małgorzata Runiewicz-Wardyn». In seguito al rigetto di tale domanda i coniugi hanno proposto ricorso al Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (Primo tribunale distrettuale della Città di Vilnius, Lituania). Detto giudice chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione osti alla normativa di uno Stato membro che impone la registrazione dei nomi e dei cognomi delle persone fisiche negli atti di stato civile del medesimo Stato in una forma che rispetti le regole di grafia proprie della lingua ufficiale nazionale.

La Corte chiarisce innanzitutto che la direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, non si applica alla situazione dei coniugi Wardyn, dal momento che il suo ambito di applicazione non ricomprende una normativa nazionale relativa alla registrazione dei nomi e dei cognomi negli atti di stato civile. A tale riguardo, sebbene la direttiva faccia riferimento, in generale, all'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura a disposizione del pubblico, non si può considerare che una siffatta normativa nazionale rientri nella nozione di «servizio» ai sensi della direttiva.

Inoltre, relativamente alle disposizioni del Trattato attinenti alla cittadinanza dell'Unione, la Corte ricorda che, sebbene, allo stato attuale del diritto dell'Unione, le regole sulla registrazione negli atti di stato civile del cognome e del nome di una persona rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi, nell'esercizio di tale competenza, devono comunque rispettare il diritto

dell'Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato relative alla libertà riconosciuta ad ogni cittadino dell'Unione di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri.

La Corte osserva che il nome e il cognome di una persona sono un elemento costitutivo della sua identità e della sua vita privata, la cui tutela è sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La Corte si pronuncia innanzitutto sulla domanda della sig.ra Malgožata Runevič Vardyn di modificare il suo nome e il suo cognome da non coniugata nei certificati di nascita e di matrimonio lituani. Secondo la Corte, quando un cittadino dell'Unione si sposta in un altro Stato membro e

successivamente contrae matrimonio con un cittadino di tale altro Stato, il fatto che il suo nome e cognome, quali portati antecedentemente al matrimonio, possano essere modificati e registrati negli atti di stato civile dello Stato membro di origine esclusivamente nei caratteri della lingua del menzionato Stato membro non può costituire un trattamento meno favorevole di quello di cui beneficiava prima di fare uso della libera circolazione delle persone. Pertanto, la mancanza di tale diritto non è tale da scoraggiare il cittadino dell'Unione dall'esercizio dei diritti di circolazione garantiti dal Trattato e, sotto questo profilo, non costituisce una restrizione.

Relativamente poi alla domanda dei coniugi di modificare l'aggiunta, nel certificato di matrimonio lituano, del cognome del sig. Wardyn al cognome da non coniugata della moglie (ossia «Wardyn» invece che «Vardyn»), la Corte non esclude che il diniego di tale modifica potrebbe generare inconvenienti per gli interessati. Tuttavia, per costituire una restrizione alle libertà riconosciute dal Trattato, detto diniego deve essere tale da generare per gli interessati «seri inconvenienti» di ordine amministrativo, professionale e privato. E' compito del giudice nazionale stabilire se il diniego di modificare il cognome comune ai coniugi sia tale da generare per gli interessati inconvenienti del genere. Se così fosse, si tratterebbe di una restrizione alle libertà riconosciute dal Trattato a ogni cittadino dell'Unione. Spetta parimenti al giudice nazionale determinare, in siffatte circostanze, se tale diniego rispetti il giusto equilibrio fra gli interessi in questione, ossia, da un lato, il diritto dei coniugi al rispetto della loro vita privata e familiare e, dall'altro, la legittima tutela da parte dello Stato membro interessato della propria lingua ufficiale nazionale e delle sue tradizioni. Nel caso di specie la Corte considera che il carattere sproporzionato del diniego opposto alle richieste di modifica presentate dai coniugi potrebbe eventualmente risultare dalla circostanza che il servizio di stato civile di Vilnius ha registrato il nome di cui trattasi, con riguardo al sig. Wardyn, nel medesimo certificato rispettando le regole di grafia polacche in discussione.

Relativamente alla domanda del sig. Wardyn diretta ad ottenere che i suoi nomi siano registrati nel certificato di matrimonio lituano in una forma che rispetti le regole di grafia polacche, ossia «Łukasz Paweł» (e non «Lukasz Paweł»), la Corte osserva che la divergenza fra le registrazioni lituana e polacca consiste nell'omissione dei segni diacritici, non utilizzati nella lingua lituana. In proposito la Corte rileva che i segni diacritici sono spesso omessi in numerose attività della vita quotidiana per ragioni di ordine tecnico (considerati in particolare i limiti oggettivi inerenti ai sistemi informatici). Inoltre, per una persona che non padroneggi una lingua straniera, il significato dei segni diacritici è sovente sconosciuto. È quindi poco probabile che l'omissione di segni del genere possa, di per sé, generare per la persona interessata reali e seri inconvenienti, tali da far sorgere dubbi sulla sua identità e sull'autenticità dei documenti da quest'ultima presentati. La Corte constata di conseguenza che il diniego di modificare il certificato di matrimonio di un cittadino dell'Unione che possiede la cittadinanza di un altro Stato membro, affinché i nomi di detto cittadino siano registrati nel certificato con segni diacritici, quali riportati negli atti di stato civile rilasciati dal suo Stato membro di origine e in una forma che rispetti le regole di grafia della lingua ufficiale nazionale di quest'ultimo Stato, non costituisce una restrizione alle libertà riconosciute dal Trattato a ogni cittadino dell'Unione.

Fonte: Comunicato stampa della Corte di Giustizia dell'Unione europea n. 45/11 dd. 12 maggio

3. Diritto anti-discriminatorio europeo. Sentenza della Corte di Giustizia europea sulla discriminazione per motivi di orientamento sessuale

Una pensione di vecchiaia versata ad una persona legata ad un partner da un'unione civile, inferiore a quella concessa – a parità di altre condizioni – ad una persona sposata, costituisce una discriminazione vietata dal diritto UE.

La sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-147/08, dd. 10.05.2011, è scaricabile al link:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cgue_sentenza_c14708_10052011.pdf

L'ordinanza del Tribunale di Milano, dd. 15.12.2009, è scaricabile al link:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_milano_ordinanza15122009.pdf

La Corte di Giustizia europea, con la sentenza pronunciata il 10 maggio scorso, nella causa C. 147/08, J. Romer contro Freie und Hansestadt Hamburg, ha affermato che costituisce una violazione della direttiva n. 2000/78 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, la situazione in cui una pensione complementare di vecchiaia versata ad una persona legata ad un partner in un'unione civile sia inferiore, a parità di altre condizioni, a quella concessa ad una persona sposata.

Il caso prende origine dalla situazione del sig. J. Romer, già impiegato amministrativo presso la Città di Amburgo, il quale ha concluso nel 2001 un'unione civile registrata con il proprio partner omosessuale, sulla base della legislazione tedesca approvata nel medesimo anno.

Il sig. Romer ha dunque messo in luce che la sua pensione complementare di vecchiaia avrebbe goduto di uno scaglione tributario più favorevole qualora egli risultasse coniugato. Pur richiedendo all'amministrazione di Amburgo l'applicazione di detto scaglione più favorevole, ha ottenuto da questa un diniego, in quanto le autorità tedesche non hanno ritenuto di dover equiparare la condizione dei cittadini uniti in un'unione civile registrata, riservata nella legislazione tedesca alle coppie formate da persone dello stesso sesso, a quella dei coniugi legati in matrimonio.

Il sig. Romer pertanto ha fatto ricorso al Tribunale per il lavoro di Amburgo che ha sottoposto il caso alla Corte di Giustizia europea nella forma della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 del TCE.

La Corte di Giustizia europea ha confermato la propria linea giurisprudenziale già affermata con la precedente sentenza Maruko (1 aprile 2008 causa C-267/06), giungendo alle conclusioni che di seguito posso essere così riassunte:

- il divieto di discriminazione per motivi - fra l'altro - di orientamento sessuale in materia di occupazione e condizioni di lavoro è suscettibile di trovare applicazione non solo casi di licenziamento o di mancata promozione, ma anche in relazione alle conseguenze legate al rapporto di lavoro per le coppie omosessuali ;
- La direttiva n. 2000/78 trova certamente applicazione rispetto alla "retribuzione", concetto però che deve essere interpretato nell'autonomo significato del termine secondo il diritto europeo; Ne consegue che rientrano nel concetto "comunitario" di "retribuzione" anche le pensioni strettamente collegate ad un rapporto di impiego, in particolare quelle versate ad una categoria professionale, in opposizione a quelle derivanti da un regime di origine legale e aventi carattere generale; pensioni in cui venga soddisfatto un criterio di proporzionalità rispetto agli anni di servizio prestati e l'importo venga calcolato sulla base dell'ultima retribuzione. Pertanto, nel caso Romer, anche una pensione complementare di vecchiaia deve essere intesa come "retribuzione";
- Così come nel caso Maruko, che riguardava una pensione di reversibilità per il coniuge "superstite", anche nel caso Romer non ha trovato applicazione la clausola di esclusione dall'applicazione del divieto di discriminazioni per motivi di orientamento sessuale di cui all'art. 3 c. 3 della direttiva n. 2000/78, riferita ai pagamenti effettuati dai regimi statali, inclusi quelli di sicurezza sociale o di protezione sociale, né il considerando n. 22 della direttiva medesima, riferito alla clausola di salvaguardia delle norme nazionali in materia di stato civile e di prestazioni relative;
- Per la Corte di Giustizia europea, il trattamento peggiore subito dal Sig. Romer nel percepire una pensione di vecchiaia inferiore rispetto a quella di cui godrebbe se fosse unito in matrimonio e non in un'unione civile registrata, costituisce una discriminazione diretta, in quanto il progressivo allineamento previsto dal diritto tedesco del regime applicabile all'unione solidale registrata a quello esistente per il matrimonio, determina la comparabilità delle situazioni . In altri termini, il partner di un'unione registrata si trova in una situazione comparabile con quella del coniuge e, dunque, il diverso trattamento del primo rispetto al secondo è direttamente collegato all'orientamento sessuale e non passa attraverso l'intermediazione del criterio apparentemente "neutro" dell'istituto matrimoniale.
- In sostanza, per la Corte di Giustizia l'accertamento della "situazione analoga" tra il partner registrato e il coniuge non deve fondarsi sul confronto *in astratto* degli istituti giuridici, quanto in termini *concreti* rispetto alla prestazione sociale controversa.

L'aver risolto la questione in termini di accertamento della discriminazione diretta piuttosto che indiretta limita la portata applicativa della sentenza, non suscettibile di trovare applicazione al di fuori del contesto giuridico tedesco o almeno di quei paesi ove la partnership solidale sia riconosciuta esclusivamente a favore delle coppie omosessuali e conferisca alle persone uno status giuridico tendenzialmente allineato a quello dei coniugi.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea in sostanza contribuisce indubbiamente a rafforzare il principio di parità di trattamento ed il divieto di discriminazioni per motivi di orientamento sessuale in quei Paesi, come la Germania, in cui con l'introduzione di una legislazione in materia di unioni civili registrate, si è assistito ad un progressivo ravvicinamento di tale istituto con quello del matrimonio in termini di diritti e doveri collegati allo status personali dei membri della coppia.

Tuttavia, il limite della mancata competenza dell'Unione europea in materia di legislazione di stato civile, e la conseguente non volontà della Corte di Giustizia di affrontare la questione delle disparità di trattamento dei partner omosessuali rispetto alle coppie eterosessuali unite in matrimonio in termini di "discriminazione indiretta", ha l'indubbio effetto di divaricare sempre di più la situazione vigente all'interno dei diversi Paesi membri dell'Unione europea.

Non è dunque un caso che in Italia la direttiva n. 2000/78 abbia trovato sinora rarissime applicazioni concrete riguardo al divieto di discriminazioni per motivi di orientamento sessuale.

L'unico caso noto sinora è l'ordinanza del Tribunale di Milano del 15.12.2009, con la quale è stato accolto il ricorso (azione giudiziaria anti-discriminazione) presentato da un dipendente della Banca di Credito Cooperativo cui era stato rifiutato l'accesso, a favore del proprio partner omosessuale, ad un'assicurazione sanitaria complementare estesa dal datore di lavoro anche ai conviventi more uxorio dei propri dipendenti. La tutela di cui alla direttiva n. 2000/78 difficilmente avrebbe potuto essere invocata qualora il datore di lavoro non avesse esteso la prestazione anche ai conviventi more uxorio, riservandola unicamente ai coniugi legati in matrimonio.

NORMATIVA ITALIANA

1. Lavoro - Circolare Ministero dell'Interno prot. n. 3666 del 13 maggio 2011 - Utilizzo Modello Q per l'assunzione di cittadini extra-comunitari.

In caso di assunzione di un cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia, il datore di lavoro dovrà ancora trasmettere alla Questura il contratto di soggiorno su

modello "Q". I dubbi dell'ASGI sulla legittimità della normativa in materia di "contratto di soggiorno".

La circolare del Ministero dell'Interno dd. 13 maggio 2011 è scaricabile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/circolare.ministero.interno.n.3666.del.13.maggio.2011.pdf

Con la circolare Prot. n. 3666 del 13 maggio 2011 il Ministero dell'Interno ha comunicato che in caso di assunzione di un cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia, il datore di lavoro dovrà ancora trasmettere alla Questura il contratto di soggiorno su modello "Q". Quindi, secondo il Ministero dell'Interno, l'introduzione dei nuovi standard operativi previsti dal 30 aprile 2011, nel modello UNILAV, sono soltanto in via sperimentale, per cui il modello "Q" andrà, comunque, utilizzato.

Il servizio anti-discriminazioni dell'ASGI ritiene, peraltro, assai dubbia la stessa legittimità dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 394/99, su cui si fonda l'obbligo di adempimento del contratto di soggiorno. Questo in quanto il "contratto di soggiorno" richiede al lavoratore straniero, ai fini della stipula di un nuovo rapporto di lavoro, una condizione – l'idoneità alloggiativa- non invece richiesta al lavoratore nazionale, determinando così una palese violazione del principio di parità di trattamento in materia di occupazione di cui all'art. 10 della Convenzione OIL n. 143/1975, ratificata in Italia con legge 10 aprile 1981 n. 158 e richiamata espressamente dall'art. 2 comma 3 del d.lgs. n. 286/98.

NEWS ITALIA

1. "Zingaropoli Islamica". Il Naga presenta un ricorso antidiscriminazione contro la Lega Nord e il PDL

Nella campagna elettorale dei due partiti di governo ravvisata la fattispecie della molestia a sfondo razziale vietata dalla direttiva europea n. 2000/43.

Milano 25/5/2011

I giudici sono stati i primi obiettivi della campagna elettorale delle destre a Milano, i cittadini stranieri, come prevedibile, sono invece l'obiettivo del secondo turno. In particolare i cittadini Rom sembrano avere un posto d'onore nella campagna elettorale del Sindaco uscente: la città è stata tappezzata di manifesti dove si paventa il rischio che Milano diventi una "zingaropoli". Anche i cittadini italiani e stranieri di fede musulmana non sono comunque stati dimenticati e il Presidente del Consiglio ha dichiarato che Milano potrebbe diventare una "zingaropoli islamica" con la più grande moschea d'Europa. "Di fronte al contenuto altamente discriminatorio dei manifesti e delle dichiarazioni di questi giorni nei confronti dei Rom, una minoranza protetta ex lege e dei cittadini italiani e stranieri di fede musulmana, abbiamo presentato stamani, ai sensi del D.Lgs. 215/2003 e del D.Lgs. 286/1998, un ricorso al Tribunale Civile di Milano contro la Lega Nord e il Popolo della Libertà" dichiara l'avv. Pietro Massarotto presidente del Naga, "Abbiamo denunciato il linguaggio e i contenuti altamente discriminatori delle affissioni e delle dichiarazioni, ma anche il fatto di aver utilizzato l'esistenza stessa di cittadini stranieri e Rom come fattore di paura sociale." Prosegue il presidente del Naga, "Proviamo a sostituire alcuni termini utilizzati nella cartellonistica della Lega Nord con altri relativi ad altri gruppi sociali e/o minoranze: "Milano giudeopoli con Pisapia" "Milano finocchiopoli con Pisapia" oppure "La più grande chiesa cattolica/sinagoga d'Europa", cosa sarebbe successo? Abbiamo pensato che fosse urgente intervenire e cercare di porre argini ad un processo di normalizzazione della discriminazione chiedendo al giudice, con provvedimento di urgenza, la rimozione dei manifesti e la cancellazione dai siti di queste inaccettabili dichiarazioni", conclude Massarotto.

Fonte: <http://www.naga.it>

RAPPORTI E DOCUMENTI

1. Nuovo Rapporto globale dell'ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) sull'uguaglianza nel lavoro 2011

La crisi economica globale apre nuove strade alla discriminazione sul lavoro.

Report I(B) - Equality at work: The continuing challenge - Global Report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work - :
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/reports/WCMS_154779/lang--it/index.htm

La Sintesi del rapporto “Uguaglianza nel lavoro: una sfida continua”, può essere scaricata dal sito web: http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/servizio-informazione/publicazioni/WCMS_155373/lang--it/index.htm

Da un nuovo studio dell'Ufficio Internazionale del Lavoro (ILO) emerge che nonostante i passi in avanti delle legislazioni contro la discriminazione, la crisi economica e sociale globale ha portato ad un aumento dei rischi di discriminazione contro determinate categorie di persone tra cui i lavoratori migranti.

GINEVRA (ILO News) - Da un nuovo studio dell'Ufficio Internazionale del Lavoro (ILO) emerge che nonostante i passi in avanti delle legislazioni contro la discriminazione, la crisi economica e sociale globale ha portato ad un aumento dei rischi di discriminazione contro determinate categorie di persone tra cui i lavoratori migranti.

"Periodi di difficoltà economica costituiscono un terreno fertile per la discriminazione nel lavoro e, più in generale, per le società stesse. Questo si può constatare con l'insorgere di soluzioni populiste" ha dichiarato il Direttore Generale dell'ILO, Juan Somavia che ha aggiunto "il rischio che si corre è che gli importanti risultati ottenuti nel corso dei decenni vengano compromessi".

Il Rapporto, dal titolo Uguaglianza nel lavoro: una sfida continua (*Report I(B) - Equality at work: The continuing challenge - Global Report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*), segnala che gli organismi che promuovono l'uguaglianza ricevono un crescente numero di denunce. Ciò dimostra che da un lato la discriminazione nel lavoro sta assumendo forme diverse, e dall'altro lato che la discriminazione per molteplici motivi sta diventando una regola piuttosto che un'eccezione.

Il Rapporto segnala anche che durante i periodi di recessione economica vi è la tendenza a dare minore priorità alle politiche volte alla lotta contro la discriminazione e alla promozione di una maggiore consapevolezza dei diritti dei lavoratori. "Le misure di austerità, i tagli al bilancio delle amministrazioni del lavoro e dei servizi di ispezione, insieme alla riduzione dei fondi a disposizione degli organismi specializzati in materia di non-discriminazione e uguaglianza possono compromettere seriamente la capacità delle istituzioni di impedire che la crisi economica si traduca in un aumento della discriminazione e della disuguaglianza", precisa il Rapporto.

Secondo il Rapporto, in questo contesto, l'assenza di dati affidabili rende difficile monitorare e valutare l'impatto delle misure adottate. Per questa ragione, il rapporto incoraggia i governi a mettere in campo risorse umane, tecniche e finanziarie per migliorare la raccolta di dati sulle discriminazioni a livello nazionale.

Tipologia delle discriminazioni

Il Rapporto segnala, inoltre, che stanno emergendo nuove forme di discriminazione nel lavoro, mentre problemi più antichi, nel migliore dei casi, hanno ricevuto solo una risposta parziale. Di seguito i principali risultati del rapporto:

- Negli ultimi decenni sono stati compiuti significativi progressi in materia di pari opportunità nel mondo del lavoro. Ciò nonostante, persistono le disuguaglianze salariali laddove le donne guadagnano in media il 70-90 per cento di quanto guadagnano gli uomini. Se da un lato sono state introdotte progressivamente misure sulla flessibilità degli orari di lavoro come esempio di politiche a favore delle famiglie, dall'altro lato la discriminazione legata alla gravidanza e alla maternità rimane ancora un problema diffuso.
- Le molestie sessuali rimangono un problema significativo nei luoghi di lavoro. Le giovani donne, non autonome finanziariamente, single o divorziate, e le lavoratrici migranti sono i gruppi più vulnerabili. Fra gli uomini le vittime sono il più delle volte i giovani, gli omosessuali e i membri delle minoranze etniche o razziali.
- Combattere il razzismo è oggi più che mai una questione prioritaria. Gli ostacoli che impediscono il libero accesso al mercato del lavoro devono essere ancora rimossi, in particolare per le persone di origine africana o asiatica, per le popolazioni indigene e le minoranze etniche e, soprattutto, per le donne che appartengono a questi gruppi.
- I lavoratori migranti sono spesso discriminati nell'accesso all'impiego e nel lavoro, e in molti paesi sono esclusi dai sistemi di protezione sociale.
- Cresce il numero di donne e uomini discriminati per motivi religiosi, mentre la discriminazione per ragioni di opinione politica tende ad essere più frequente nel settore pubblico dove l'appartenenza alle idee politiche del governo in carica può essere un elemento determinante per accedere ad un posto di lavoro.
- Le discriminazioni per motivi di lavoro continuano ad esistere per larga parte dei 650 milioni di persone con disabilità, come è dimostrato dal basso tasso di occupazione di questa categoria di persone.
- Le persone colpite da HIV/AIDS possono subire discriminazioni laddove gli vengono imposti test obbligatori o comunque non volontari o che non garantiscono la riservatezza dei risultati.
- Nell'Unione Europea il 64 per cento degli intervistati si aspettava che la crisi economica avrebbe aumentato l'incidenza delle discriminazioni per età nel mondo del lavoro.

In un numero limitato di paesi industrializzati, la discriminazione basata sullo stile di vita è diventata una questione d'attualità, in particolare per quanto riguarda il tabagismo e l'obesità.

La risposta dell'ILO

Il Rapporto globale raccomanda una serie di misure per contrastare la discriminazione. Sono state identificate quattro aree prioritarie che comprendono: la promozione della ratifica universale e dell'applicazione delle due Convenzioni fondamentali sull'uguaglianza e la non discriminazione; lo

sviluppo e la condivisione di conoscenze sull'eliminazione della discriminazione nell'impiego e nelle professioni; lo sviluppo delle capacità istituzionali dei costituenti dell'ILO nell'attuazione più efficace del diritto fondamentale di non discriminazione nel lavoro; e il rafforzamento dei partenariati internazionali con attori principali che si occupano di uguaglianza.

La ratifica delle due Convenzioni fondamentali dell'ILO - La Convenzione sull'uguaglianza di retribuzione, 1951 (n. 100), e la Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958 (n. 111) - sono state ratificate rispettivamente da 168 e 169 Stati, su un totale di 183 Stati membri dell'ILO. Quando il numero delle ratifiche supererà il 90 per cento, l'obiettivo della ratifica universale sarà a portata di mano, precisa il rapporto.

"Il diritto fondamentale di non discriminazione nell'impiego e nelle professioni per tutte le donne e gli uomini è parte integrante delle politiche del lavoro dignitoso il cui obiettivo è garantire una crescita economica sostenibile ed equilibrata e società più eque", ha dichiarato Juan Somavia. "La risposta giusta è combinare politiche per la crescita economica a politiche per l'occupazione, la protezione sociale e i diritti nel lavoro, che consentano ai governi, alle parti sociali e alla società civile di lavorare insieme, anche cambiando i comportamenti attraverso l'istruzione".

Il Rapporto fa parte di una serie di studi che l'ILO realizza ogni anno sui diritti fondamentali del lavoro preparati sulla base della Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro nel 1998. I quattro principi fondamentali della Dichiarazione sono: libertà di associazione, eliminazione del lavoro minorile, eliminazione del lavoro forzato e discriminazione.

L'Ufficio Internazionale del Lavoro è il segretariato permanente dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Fonte: <http://www.ilo.org>

2. Pubblicato il Rapporto Annuale 2011 di Amnesty International

Critiche all'Italia sul trattamento dei Rom, per l'insufficiente contrasto ai fenomeni dell'omofobia e della discriminazione degli immigrati e per il respingimento dei richiedenti asilo.

Il Rapporto Annuale 2011 di Amnesty International può essere scaricato dal sito web:
<http://www.50.amnesty.it/rapportoannuale2011>

Pubblichiamo di seguito la parte del rapporto relativo all'Italia

I diritti dei rom hanno continuato a essere violati e gli sgomberi forzati hanno contribuito a spingere sempre più nella povertà e nell'emarginazione le persone colpite. Commenti dispregiativi e discriminatori formulati da politici nei confronti di rom, migranti e persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender hanno alimentato un clima di crescente intolleranza. Ci sono state nuove violente aggressioni omofobe. I richiedenti asilo non hanno potuto accedere a procedure efficaci per ottenere protezione internazionale. Sono continuate le segnalazioni di maltrattamenti a opera di agenti delle forze di polizia o di sicurezza. Non sono cessate le preoccupazioni circa l'accuratezza delle indagini sui decessi in carcere e su presunti maltrattamenti. L'Italia ha rifiutato di introdurre il reato di tortura nella legislazione nazionale.

VAGLIO INTERNAZIONALE

A marzo, l'Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani ha visitato l'Italia per la prima volta. Tra le altre cose, si è detta preoccupata perché le autorità italiane stavano trattando i rom e i migranti come "problemi di sicurezza", invece di cercare il modo di inserirli nella società.

Ad aprile, il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa ha pubblicato i rapporti sulle visite periodiche in Italia compiute nel settembre 2008 e nel luglio 2009, evidenziando, tra l'altro, la mancanza di una norma sulla tortura nel codice penale e il sovraffollamento delle strutture penitenziarie. Il rapporto del 2009 ha anche condannato come violazione del principio di non-refoulement (il divieto di rimandare persone verso paesi in cui rischierebbero gravi violazioni dei diritti umani) la pratica di intercettare in mare i migranti e di costringerli a tornare in Libia o in altri paesi non europei.

Il 25 giugno, il Comitato europeo dei diritti sociali ha rilevato che l'Italia aveva discriminato rom e sinti in riferimento a diversi diritti, come quello all'alloggio e alla protezione contro la povertà e l'esclusione sociale e il diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione e all'assistenza.

A febbraio, la situazione dei diritti umani in Italia è stata analizzata secondo l'Esame periodico universale delle Nazioni Unite. A maggio, il governo ha risposto respingendo 12 delle 92 raccomandazioni ricevute. Ha suscitato particolare preoccupazione il rifiuto di introdurre il reato di tortura nella legislazione nazionale e di abolire il reato di migrazione irregolare.

DISCRIMINAZIONE

I rom hanno continuato a subire discriminazioni nel godimento dei diritti all'istruzione, all'alloggio, all'assistenza sanitaria e all'occupazione. Commenti dispregiativi da parte di alcuni politici e rappresentanti di varie autorità hanno contribuito ad alimentare un clima di intolleranza nei confronti di rom, migranti e persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender.

Ad agosto è divenuto operativo l'osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, istituito dalle autorità di polizia, uno strumento volto a incoraggiare e a rendere più semplice per le vittime la

presentazione di denunce di atti discriminatori.

Rom - Sgomberi forzati

In tutto il paese sono proseguiti gli sgomberi forzati di rom. Alcune famiglie sono state sottoposte a ripetuti sgomberi forzati, che hanno disgregato le loro comunità, il loro accesso al lavoro e hanno reso impossibile ad alcuni bambini la frequenza scolastica.

A gennaio, le autorità locali di Roma hanno iniziato ad attuare il "Piano nomadi", dopo che nel 2008 il governo centrale aveva dichiarato una "emergenza nomadi", grazie alla quale i prefetti sono autorizzati a derogare a una serie di leggi, quando si tratta di persone ritenute "nomadi". Il piano proponeva lo sgombero di migliaia di rom e la loro parziale risistemazione in campi ristrutturati o nuovi. La sua attuazione ha perpetuato una politica di segregazione e, per molti, ha avuto come effetto il peggioramento delle condizioni di vita, a causa dei ritardi nella costruzione dei nuovi campi o nell'adeguamento di quelli esistenti. Nonostante alcuni miglioramenti, è rimasto inadeguato il livello di consultazione delle famiglie interessate dagli sgomberi da parte delle autorità.

A Milano, le autorità locali hanno portato avanti continui sgomberi forzati senza una strategia per offrire una sistemazione alternativa alle persone colpite. Ad alcune famiglie rom sono stati assegnati alloggi popolari in vista dello sgombero. L'assegnazione, inizialmente revocata dalle autorità locali per ragioni politiche, è stata confermata a dicembre dalla decisione di un tribunale, che ha anche definito discriminatorio il comportamento delle autorità. A fine anno era in corso un appello contro tale decisione.

Diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender

Sono continuate le aggressioni omofobe violente. A causa di una lacuna legislativa, le vittime di reati di natura discriminatoria basati sull'orientamento sessuale e l'identità di genere non hanno avuto la stessa tutela delle vittime di reati motivati da altre tipologie di discriminazione.

DIRITTI DI RICHIEDENTI ASILO E MIGRANTI

Richiedenti asilo e migranti hanno continuato a essere privati dei loro diritti, in particolare per quanto riguarda l'accesso a una procedura di asilo equa e soddisfacente. Le autorità non li hanno adeguatamente protetti dalla violenza a sfondo razziale e, facendo collegamenti infondati tra immigrazione e criminalità, alcuni politici e rappresentanti del governo hanno alimentato un clima di intolleranza e xenofobia.

L'Unhcr, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, e le Ngo hanno continuato a esprimere il timore che gli accordi tra Italia, Libia e altri paesi per controllare i flussi migratori stessero negando a centinaia di richiedenti asilo, compresi molti bambini, l'accesso alle procedure per richiedere la protezione internazionale. In Italia il numero di richieste di asilo ha continuato a diminuire

drasticamente.

A ottobre, 68 persone soccorse in mare sono state rinviate forzatamente in Egitto nelle prime 48 ore, a quanto sembra senza aver avuto la possibilità di chiedere la protezione internazionale. Erano su una nave con 131 passeggeri, intercettata dalle autorità italiane nei pressi della costa siciliana. Tra di loro c'erano 44 minori; 19 persone sono state arrestate per favoreggiamento dell'immigrazione irregolare.

A gennaio, due giorni di violenti scontri tra lavoratori migranti, residenti e polizia nella cittadina di Rosarno hanno portato alla fuga o all'allontanamento da parte della polizia di oltre 1000 migranti (la maggior parte dei quali aveva il permesso di soggiorno). Gli scontri sono iniziati dopo che un lavoratore migrante era stato ferito da colpi di pistola sparati da un'auto in movimento mentre, con altri compagni, stava camminando verso casa dopo aver lavorato nei campi. Ad aprile, un'inchiesta giudiziaria sulle cause dei disordini ha portato all'arresto di oltre 30 persone - italiane e straniere - per sfruttamento e riduzione in schiavitù dei lavoratori migranti impiegati nel settore agricolo della zona. Alla fine dell'anno, l'inchiesta era ancora in corso.

CONTROTERRORISMO E SICUREZZA

Rendition

A dicembre, la corte d'appello di Milano ha confermato le condanne emesse nel 2009 nei confronti di 25 funzionari statunitensi e italiani coinvolti nel rapimento di Abu Omar, avvenuto in una strada di Milano nel 2003. I 23 funzionari americani condannati sono stati processati in *contumacia*. La corte ha condannato gli imputati a pene detentive fino a nove anni di reclusione. Dopo il sequestro, Abu Omar fu trasferito illegalmente dalla Cia dall'Italia in Egitto, dove fu detenuto in un luogo segreto e torturato. La corte ha confermato l'archiviazione delle accuse contro cinque alti funzionari dei servizi di intelligence italiani, poiché nei loro confronti è stato posto il segreto di stato.

Detenuti di Guantánamo

Sono proseguiti i procedimenti penali per reati connessi al terrorismo contro Adel Ben Mabrouk e Rihad Nasser, due cittadini tunisini trasferiti in Italia dal centro di detenzione di Guantánamo Bay nel 2009. Sono state espresse preoccupazioni circa la possibile espulsione degli imputati in Tunisia, in violazione del principio di non-refoulement.

DECESSI IN CUSTODIA

Sono giunte continue segnalazioni di maltrattamenti da parte di agenti delle forze di polizia o di sicurezza. Sono rimaste le preoccupazioni circa l'indipendenza e l'imparzialità delle indagini e sull'accuratezza della raccolta e della conservazione delle prove nei casi di decessi in custodia e di presunti maltrattamenti, che spesso hanno portato all'impunità dei perpetratori. Le reiterate richieste delle vittime e delle loro famiglie alle autorità sono rimaste l'elemento essenziale per garantire

indagini approfondite e consegnare i responsabili alla giustizia.

A fine anno erano ancora pendenti i ricorsi in appello presentati da quattro agenti di polizia che, nel luglio 2009, erano stati condannati a tre anni e sei mesi di reclusione per l'omicidio colposo del diciottenne Federico Aldrovandi, morto nel 2005 dopo essere stato fermato da agenti a Ferrara. A marzo, tre agenti di polizia, accusati di aver aiutato i colleghi a nascondere e falsificare le prove del caso, sono stati condannati a pene detentive rispettivamente di otto, 10 e 12 mesi. A ottobre, i genitori di Federico Aldrovandi hanno accettato la somma di due milioni di euro quale risarcimento per la morte del figlio, alla condizione di non costituirsi parte civile nei procedimenti ancora pendenti.

Erano ancora in corso i procedimenti contro un agente di custodia accusato di omissione di soccorso nei confronti di Aldo Bianzino, morto in carcere a Perugia nel 2007, due giorni dopo il suo arresto. Un procedimento per omicidio contro ignoti era stato chiuso nel 2009.

Sono proseguiti anche i tentativi di chiarire le circostanze e stabilire le eventuali responsabilità della morte di Stefano Cucchi, deceduto nel 2009, diversi giorni dopo l'arresto, nel reparto penitenziario di un ospedale romano. I parenti hanno ritenuto che il decesso sia stato causato dai maltrattamenti subiti prima di arrivare in ospedale.

A dicembre, un medico è stato accusato dell'omicidio colposo di Giuseppe Uva, morto nel giugno 2008 in un ospedale di Varese, presumibilmente a causa di un errato trattamento medico. Erano ancora in corso le indagini sui maltrattamenti che Giuseppe Uva avrebbe subito qualche ora prima della morte, mentre era in custodia di polizia.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI

A marzo e maggio, la corte d'appello di Genova ha emesso verdetti di seconda istanza nei processi sulle torture e gli altri maltrattamenti perpetrati da agenti delle forze di polizia e di sicurezza contro i manifestanti in occasione del G8 nel 2001. A fine anno rimaneva aperta l'opportunità di presentare ricorsi presso la Corte di cassazione.

A marzo, la corte ha riconosciuto che la maggior parte dei reati occorsi nel centro di detenzione temporanea di Bolzaneto, tra cui lesioni personali gravi, ispezioni e perquisizioni arbitrarie, erano ormai prescritti, ma ha comunque ordinato a tutti i 42 imputati di pagare un risarcimento civile alle vittime. Ha inoltre imposto pene detentive fino a tre anni e due mesi nei confronti di otto imputati.

A maggio, la stessa corte ha ritenuto colpevoli 25 delle 28 persone accusate di analoghi abusi commessi nella scuola Armando Diaz, inclusi tutti gli alti funzionari di polizia presenti al momento dei fatti, e ha inflitto pene detentive fino a cinque anni. Molte delle accuse sono cadute a causa della prescrizione. Tuttavia, se l'Italia avesse introdotto il reato di tortura nel codice penale, la prescrizione non si sarebbe potuta applicare.

Fonte: <http://www.50.amnesty.it/rapportoannuale2011/italia>

MATERIALI DI STUDIO

1. European Commission, The coordination of healthcare in Europe - Rights of insured persons and their family members under regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009 (Catalog N. : KE-32-11-686-EN-C)

La pubblicazione può essere scaricata in lingua inglese o francese dal sito web : <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=it&pubId=5942&type=2&furtherPubs=no>

ABSTRACT:

The EU has common rules to protect its citizens' social security rights when moving within Europe. These do not replace the national social systems with a European one: each country of the European Union lays down the conditions under which social security benefits are granted, as well as the amount of such benefits and the period for which they are granted. However, when doing so, they must comply with EU law, in particular with Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems. This guide gives competent national institutions an overview of the EU coordination provisions in the field of healthcare. It covers the rights of insured persons and their family members, including those of pensioners and their families. Provisions are detailed for both residence and stay, either in the country of insurance or in another country of the European Union. This publication is available in printed format in English, French and German.

2. Contro le discriminazioni: una guida sull'accesso al lavoro pubblico da parte dei cittadini extracomunitari

Il Centro regionale sulle discriminazioni della Regione Emilia-Romagna e l'assessorato alle Politiche sociali del Comune di Modena pubblicano un opuscolo sulla normativa che regola la possibilità per gli stranieri non comunitari di accedere al pubblico impiego



La copertina della guida "Discriminazione sul lavoro"

La pubblicazione "Discriminazione sul lavoro" può essere scaricata dal sito web: <http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/contro-le-discriminazioni-una-guida-sull2019accesso-al-lavoro-pubblico-da-parte-dei-cittadini-extracomunitari>

Per lavorare a tempo indeterminato nella Pubblica amministrazione è necessario essere cittadini italiani? È questa la domanda che dà il "la" a "Discriminazione sul lavoro", una guida pratica per orientarsi nella normativa in continua evoluzione che regola l'accesso al pubblico impiego da parte dei cittadini extracomunitari.

Pubblicata all'interno della collana "Quaderni contro le discriminazioni" dal Centro sulle discriminazioni della Regione Emilia-Romagna insieme all'assessorato alle Politiche sociali del Comune di Modena, la guida curata da Caterina Burgisano, Viviana Bussadori e Miles Gualdi prende in esame tanto la Costituzione e la legislazione ordinaria, quanto la giurisprudenza, le sentenze e anche la normativa europea ed internazionale.

"Chi ritiene che la cittadinanza italiana debba essere un requisito necessario per lavorare nel pubblico impiego basa la propria posizione principalmente sul diritto positivo, cioè sulle leggi – affermano i curatori –. Vi sono infatti diverse norme, in primis la Costituzione, che prevedono che per lavorare per gli Enti pubblici (locali o statali) si debba essere cittadini italiani o comunitari, visto che la legislazione europea impone la parità di diritti tra tutti i cittadini dei Paesi dell'Unione. Poiché non esistono norme che prevedono esplicitamente il contrario, sarebbe illegittimo assumere cittadini non comunitari nella pubblica amministrazione".

Nel corso degli ultimi anni, però, si sono moltiplicate le sentenze di tribunali di merito che hanno definito il requisito della cittadinanza come "decaduto" e superato in nome della normativa che tutela i cittadini stranieri dalla discriminazione nell'accesso al lavoro. D'altra parte, l'unica sentenza della Corte di Cassazione che si esprime sul tema (è la sentenza 24170 del 2006) ha confermato la tesi secondo cui per essere assunti nell'amministrazione pubblica sia necessario essere cittadini comunitari.

Il quadro giurisprudenziale, come sottolineano i curatori, non è affatto uniforme, anche perché "pur non affrontando esplicitamente la questione, vi sono numerose norme che sanciscono la parità di trattamento tra stranieri e italiani nel mondo del lavoro". Come la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1975 o le due direttive europee contro la discriminazione, recepite nel 2003 dall'ordinamento italiano.

Il merito della guida sta allora proprio in questo, nel cercare di fare chiarezza tra disposizioni divergenti, con tanto di esempi e riferimenti a norme e sentenze. "Al di là delle valutazioni di opportunità e giustizia – spiegano infatti i curatori –, questa piccola dispensa si propone di illustrare le due diverse posizioni richiamando le leggi e la giurisprudenza prese a riferimento".

LIBRI, PUBBLICAZIONI E RIVISTE

1. Fabio Spitaleri, Le discriminazioni alla rovescia nel diritto dell'Unione europea, Aracne editrice, Roma, 2010, euro 17.

Sommario: Capitolo I – Eguaglianza e non discriminazione nell'ordinamento dell'Unione europea; Capitolo II – La nozione di discriminazione alla rovescia; Capitolo III- Il regime delle discriminazioni alla rovescia nell'ordinamento dell'Unione; Capitolo IV- Il regime delle discriminazioni alla rovescia nell'ordinamento italiano.

ABSTRACT:

Una delle finalità ultime dell'integrazione europea è rappresentata dalla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel quale è assicurata la libera circolazione delle persone e sono vietate le discriminazioni. Paradossalmente, il riconoscimento dei diritti di mobilità ai cittadini che si spostano sul mercato comune può produrre situazioni di svantaggio per coloro che operano, invece, nell'ambito di un singolo Stato membro. Le disposizioni nazionali che quei diritti comprimono non sono infatti applicabili agli operatori comunitari, mentre conservano la loro portata restrittiva nei confronti delle situazioni interne. Nell'esperienza comunitaria, tale fenomeno prende il nome di discriminazioni alla rovescia. Né l'ordinamento comunitario, né quello nazionale creano consapevolmente questo tipo di situazioni. Eppure, sovrapponendosi, i due sistemi giuridici determinano insidiose diseguaglianze. La rimozione di queste passa attraverso un'applicazione mirata del principio generale di eguaglianza, accompagnata da un'opportuna collaborazione tra Corte di giustizia e giudici nazionali. Il controllo giurisdizionale operato dalla nostra Corte costituzionale in questo ambito rappresenta un modello importante, che potrebbe consentire la censura di ogni discriminazione provocata dall'impatto del diritto dell'Unione sull'ordinamento interno.

Fabio Spitaleri, già referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee, è dottore di ricerca in diritto dell'Unione europea e professore a contratto presso l'Università di Trieste.

Info: http://store.aracneeditrice.com/it/libro_new.php?id=3179

3. RIVISTA “DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA” promossa da ASGI e Magistratura Democratica, edita da Franco Angeli.

Nell'edizione n. 1/2011 importanti saggi, contributi e commenti in materia di diritto anti-discriminatorio:

Uguaglianza e libertà religiosa negli "anni zero", di Nicola Fiorita;
La tutela dello straniero nel processo civile, di Maria Acierno;
La cultura giuridica familiare marocchina: analisi della normativa marocchina sulla dissoluzione del legame coniugale e sulla filiazione (Codice marocchino della famiglia del 2004), di Giovanna Silva ;
Diritto dei minori rom all'istruzione in condizioni di non discriminazione: il caso Oršuš e altri c. Croazia, di Fulvia Staiano ;
Sulla giurisdizione nei giudizi antidiscriminatori: un punto fermo e un punto interrogativo nella pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 3670/2011, di Alberto Guariso.

Il sommario completo dell'edizione n. 1/2011 della rivista può essere scaricato dal link:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/rivista.0111.pdf

Per maggiori informazioni sulla rivista, collegarsi al link:
<http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=89&lingua=it>

SEMINARI E CONVEGNI

ERA - Academy of European Law, Trier (Germany), 26-27 September 2011. The Anti-Discrimination Directives 2000/43 & 2000/78 in Practice. Training Seminar for legal practitioners, organised in the framework of the PROGRESS programme.

Languages of the seminar: English, French (simultaneous interpretation).

This seminar is part of a series that ERA has organised every year since 2003 devoted to the two European anti-discrimination directives adopted under Article 19 TFEU (ex Article 13 TEC). Directive 2000/43 prohibits all forms of discrimination based on race or ethnic origin in a number of areas. Directive 2000/78 prohibits all forms of discrimination in employment and occupation based on religion or convictions, handicap, age and sexual orientation.

Certain key subjects will be dealt with, such as the concepts of direct/indirect discrimination and harassment, the sharing of the burden of proof and the question of remedies and sanctions. Furthermore, the seminar will look into each of the different grounds, with special attention to the case-law of the European Court of Justice.

Interaction among participants will be encouraged through periods of discussion and working groups requiring their active participation.

Conditions of participations: No seminar fee. Participation on selection. Selected participants will receive a significant contribution to their travel and accommodation costs.

The provisional programme of the seminar can be downloaded at the link:
<http://www.era.int/upload/dokumente/12304.pdf>

For more info, visit ERA's web-site: www.era.int

SITI WEB

<http://www.cronachediordinariorazzismo.org>

La presentazione del sito web

Cronache di ordinario razzismo è un sito di informazione, approfondimento e comunicazione specificamente dedicato al fenomeno del razzismo curato da Lunaria in collaborazione con persone, associazioni e movimenti che si battono per le pari opportunità e la garanzia dei diritti di cittadinanza per tutti.

Perché un nuovo sito sul razzismo? Perché riteniamo che un pericoloso processo di legittimazione culturale, politica e sociale del razzismo stia mutando in modo significativo le modalità con le quali la società italiana si relaziona con i cittadini stranieri. Proseguendo il lavoro avviato con il Libro bianco sul razzismo in Italia curato da Lunaria nel 2009 e pubblicato da Manifestolibri sotto il titolo "Rapporto sul razzismo in Italia", desideriamo promuovere on line un'iniziativa di informazione, comunicazione, approfondimento ma anche di sollecitazione all'azione che rafforzi la cultura e le pratiche antirazziste in Italia.

Il razzismo quotidiano Vogliamo evitare che l'esistenza del razzismo continui ad essere negata e rimossa: riteniamo indispensabile monitorare, conoscere meglio e raccontare le molteplici forme che esso assume nei diversi ambiti della vita sociale, economica e politica del nostro paese. Dedichiamo una particolare attenzione al razzismo istituzionale e alle più o meno sottili forme di stigmatizzazione dei migranti e dei rom prodotte e veicolate dai media. Un database on line propone la narrazione sintetica dei casi di discriminazione nel mondo dell'informazione, nella società, nel mondo della politica e nelle istituzioni di cui veniamo a conoscenza attraverso segnalazioni dirette, comunicazioni di associazioni, notizie pubblicate sui media. Una selezione dei casi monitorati sarà pubblicata nella seconda edizione del Libro bianco sul razzismo che presenteremo nell'autunno 2011.

Le nostre campagne Utilizziamo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per promuovere campagne di informazione, di protesta e di controinformazione a partire da casi o fatti specifici. Di volta in volta i nostri interlocutori e le modalità di azione cambiano a seconda degli obiettivi della campagna: petizioni, lettere, mailing-mass destinate agli attori istituzionali locali o nazionali, campagne stampa, ma anche iniziative di mobilitazione off-line.

Vorremmo che il sito diventasse uno stimolo all'azione e uno strumento al servizio di tutti coloro che

sono interessati ad attivarsi in prima persona per contrastare la diffusione del razzismo nel nostro paese.

Primopiano Desideriamo rafforzare la cultura e le pratiche di tutela contro le discriminazioni e il razzismo. Una sezione dedicata all'attualità con notizie e aggiornamenti sui fatti più rilevanti che riguardano le politiche sulle migrazioni e sulla normativa e la giurisprudenza in materia di discriminazioni e di razzismo.

Approfondimenti Raccogliamo rapporti di ricerca, saggi, articoli, pubblicazioni a supporto di un'analisi puntuale e non superficiale di un fenomeno molto complesso e che non può essere banalizzato grazie alla rete di organizzazioni, associazioni, movimenti, ricercatori, operatori sociali, migranti, giornalisti con i quali siamo in contatto.

Il rapporto sul razzismo In una sezione dedicata è disponibile la prima edizione del Rapporto sul razzismo in Italia curato da Lunaria. Verranno rese disponibili a partire dall'autunno 2011 la versione italiana e inglese della seconda edizione.

Antirazzisti in movimento Cronache di ordinario razzismo è al servizio di tutti: in uno spazio dedicato supporta le iniziative, le campagne, le azioni promosse da altri soggetti a garanzia dei diritti di cittadinanza per tutti.

Uno spazio pubblico Cronachediordinariorazzismo.org è uno spazio aperto alla collaborazione di tutti coloro che pensano che l'eguaglianza e le pari opportunità non siano idee superate ma obiettivi da perseguire con tenacia e con un impegno diretto.

Chiunque è interessato a darci una mano può contattarci direttamente dal sito [cliccando qui](#) oppure scrivendo a: info@cronachediordinariorazzismo.org

Newsletter a cura di Walter Citti, del servizio di Supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, Progetto ASGI finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS.

ASGI sede di Trieste, via Fabio Severo, 31 - 34133 Trieste, tel. - fax: 040 368463 e-mail: antidiscriminazione@asgi.it ; ASGI sede legale: via Gerdil, 7 - 10152 Torino, tel. - fax: 011 4369158, www.asgi.it

